

## CCXXXIV SEDUTA

### GIOVEDÌ 9 APRILE 1964

Presidenza del Vicepresidente SOTGIU GIROLAMO

#### INDICE

Disegni di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari in quella di Albagiara» (102) e: «Modifica della denominazione del Comune di Figù Gonnosnò in Provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò». (103) (Discussione congiunta e approvazione):

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| DE MAGISTRIS . . . . .                               | 5260 |
| SERRA . . . . .                                      | 5260 |
| ATZENI ALFREDO, Assessore agli enti locali . . . . . | 5260 |
| (Votazione segreta) . . . . .                        | 5260 |
| (Risultato della votazione) . . . . .                | 5260 |
| (Votazione segreta) . . . . .                        | 5261 |
| (Risultato della votazione) . . . . .                | 5261 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Interrogazioni (Annunzio) . . . . . | 5234 |
|-------------------------------------|------|

#### Interrogazioni (Svolgimento):

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ABIS, Assessore al lavoro e pubblica istruzione . . . . . | 5234-5235-5241 |
| GHIRRA . . . . .                                          | 5234-5236      |
| ATZENI ALFREDO, Assessore agli enti locali . . . . .      | 5237-5239      |
| ATZENI LICIO . . . . .                                    | 5237           |
| MILIA . . . . .                                           | 5240           |
| CONGIU . . . . .                                          | 5242           |

|                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mozione concernente la richiesta di statizzazione della gestione delle ferrovie in concessione (Continuazione e fine della discussione) . . . . . | 5244 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

Proposta di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16». (108) (Discussione e approvazione):

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| ZUCCA . . . . .                         | 5244-5258 |
| ARRU . . . . .                          | 5246      |
| SOGGIU PIERO . . . . .                  | 5249      |
| DE MAGISTRIS . . . . .                  | 5252      |
| MURGIA, relatore . . . . .              | 5254      |
| COSTA, Assessore alle finanze . . . . . | 5256      |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| SANNA RANDACCIO . . . . .                   | 5257 |
| (Votazione segreta) . . . . .               | 5261 |
| (Risultato della votazione) . . . . .       | 5261 |
| Risposta scritta a interrogazioni . . . . . | 5233 |

*La seduta è aperta alle ore 10 e 35.*

ATZENI LICIO, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Risposta scritta a interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Masia sulla costruzione di un marciapiede al lato verso il mare della linea ferroviaria del porto di Civitavecchia». (615)

«Interrogazione Atzeni Licio - Congiu sulla ricostruzione della borgata di Villarios». (724)

«Interrogazione Floris sui lavori di completamento della casa comunale di Villanovaforru». (853)

«Interrogazione Asara sul funzionamento delle attrezzature del mattatoio comunale di La Maddalena». (903)

«Interrogazione Urraci - Ghirra sul pagamento degli assegni familiari a braccianti e salariati della provincia di Cagliari». (920)

«Interrogazione Atzeni Licio sulla chiusura della stazione di Barbusi ed il pericolo di eliminazione del tronco ferroviario Villamassargia-Carbonia». (939)

«Interrogazione Manca sulle agevolazioni a favore degli artigiani». (941)

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ATZENI LICIO, *Segretario ff.*:

«Interrogazione Pinna, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di disagio degli esercenti le autolinee in concessione». (987)

«Interrogazione Pinna, con richiesta di risposta scritta, sulla mancata realizzazione dell'acquedotto nella frazione di Pompu (Masullas)». (988)

**Svolgimento di interrogazioni.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Per prima viene svolta una interrogazione Ghirra - Cambosu all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

ATZENI LICIO, *Segretario ff.*:

«per sapere se sono a conoscenza che i dirigenti della locale Banca Nazionale del Lavoro in persona del Vice direttore e di due altri funzionari, hanno posto in atto azioni di intimidazione e minacce nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno aderito e partecipato alla azione di sciopero indetto nazionalmente, per la durata di 24 ore, per il giorno 31 ottobre 1963, dalle organizzazioni sindacali di categoria a sostegno di rivendicazioni di carattere economico e contrattuale.

Se non ritengono di dovere intervenire con urgenza presso la Direzione dell'Istituto Bancario perchè siano richiamati i dirigenti al pieno rispetto dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana, richiedendo, ove ab-

biano a ripetersi in occasione delle prossime lotte, inammissibili e anticostituzionali interventi come quelli denunciati, l'allontanamento dei responsabili e provvedendo a riesaminare i rapporti oggi intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e la Banca Nazionale del Lavoro in relazione al servizio di tesoreria da questa effettuato, qualora intimidazioni e minacce o peggio provvedimenti disciplinari vengano adottati nei confronti dei lavoratori che partecipano alla lotta.

La presente interrogazione ha carattere d'urgenza». (864)

PRESIDENTE. L'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Mancano gli elementi su cui fondare una formale contestazione di fatti specifici. Risulta che durante lo sciopero attuato in campo nazionale, nessuna lamentela pervenne circa provvedimenti adottati dalla direzione a carico dei dipendenti. Nessuna lamentela, parimenti, è pervenuta alla Direzione dell'Istituto. Stando così le cose, è risultato impossibile all'Assessorato acquisire elementi validi di giudizio. Se gli onorevoli interroganti sono in grado di fornire elementi circostanziati che noi non abbiamo potuto acquisire, nè tramite l'Istituto, nè tramite gli organi di controllo provinciale, atti a confermare le accuse contenute nell'interrogazione, sarò ben lieto di riesaminare il problema per un nostro possibile intervento nel settore. Durante lo sciopero, ripeto, non abbiamo ricevuto nessuna denuncia di intimidazioni o comunque interventi illegittimi; finito lo sciopero non siamo riusciti a ottenere elementi che convalidassero le denunce presentate dagli onorevoli interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghirra per dichiarare se è soddisfatto.

GHIRRA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assessore, interlocutoriamente, anzichè rispondere chiede a noi interroganti precisazioni sulle notizie contenute nell'inter-

rogazione. I fatti comunque sono stati questi: in occasione dello sciopero nazionale, proclamato dalle organizzazioni sindacali in occasione della vertenza per il rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti dalle aziende di credito, nella filiale di Cagliari di un Istituto alcuni dirigenti sardi di un certo livello furono richiamati da colleghi continentali al rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero. Questi dirigenti tentarono di conculcare, con risultati negativi, agli effetti dell'azione sindacale, il diritto dei lavoratori. Le minacce non furono esplicite, come al solito, onorevole Assessore, ma si creò tutto un clima particolare di paura; fra si dette a mezz'aria — ella conosce il sistema —, tentativi di presentare lo sciopero come un fatto negativo per i lavoratori per le possibili conseguenze nella carriera di ciascuno. Un clima che non si addice ad un Istituto bancario, legato in certa misura alla Regione Sarda; per questo motivo abbiamo presentato l'interrogazione. Questo Istituto, la Banca Nazionale del Lavoro, è il tesoriere della Regione. Io prendo atto soltanto della volontà dell'Assessore di voler approfondire l'episodio e mi riservo, come dirigente sindacale, di segnalargli, con una lettera, i fatti specifici a cui noi ci riferiamo, dopo aver sentito anche il personale interessato. A causa della evasività della risposta, non posso però dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione Ghirra all'Assessore al lavoro e pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

ATZENI LICIO, *Segretario ff.*:

«per sapere se sono a conoscenza che in occasione degli scioperi effettuati nei giorni 6 e 15 corrente mese, dai dipendenti della Società TETI, la Direzione, oltre ad avere esercitato intimidazioni nei confronti dei dipendenti in sciopero, ha potuto adibire al servizio, in sostituzione del proprio personale, agenti di pubblica sicurezza e militari dell'Esercito compiacentemente messi a disposizione dalla pubblica autorità. Se non ritengono di dover intervenire presso la Direzione della Società perchè la stessa sia richiamata al pieno rispetto dei diritti

dei lavoratori, alle cui legittime richieste si è voluto rispondere con atteggiamento intransigente e con misure anticostituzionali, che oltre a non favorire la composizione della vertenza la inaspriscono con danno del servizio e degli utenti e perchè la pubblica autorità non si schieri, come avvenuto nei giorni 6 e 15 novembre, a sostegno delle posizioni rigide della Direzione aziendale e rifiuti ogni richiesta diretta ad ottenere un sostegno materiale e morale alle chiuse posizioni padronali che, in definitiva, hanno il solo scopo di rendere più aspra la vertenza sindacale in atto». (868)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Sono veramente spiacente di dover dare all'onorevole Ghirra per la seconda volta la stessa risposta. Anche su questo episodio non siamo riusciti a ottenere elementi di giudizio. Riprendendo le osservazioni da ella fatte prima debbo ricordarle che l'Assessorato si serve per gli accertamenti di organismi ufficiali dello Stato; se questi organismi non sono stati investiti al momento opportuno, cioè tempestivamente, delle indagini, è chiaro che gli accertamenti devono essere poi condotti nell'ambito della azienda che negherà sempre gli addebiti. La mia risposta alla sua interrogazione voleva essere un atto di cortesia da parte mia e dell'Assessorato e non intendeva in alcun modo mettere in dubbio le sue affermazioni. Se così fosse stato la risposta sarebbe stata questa: le affermazioni fatte nella interrogazione non rispondono a verità, perchè gli elementi che noi abbiamo acquisito dimostrano che non sono avvenuti i fatti lamentati dall'onorevole interrogante. Poichè però io ritengo che un fondo di verità sussista nella denuncia, anche se non siamo riusciti ad accertarlo, per intervenire in qualche modo a far valere l'autorità dell'Amministrazione regionale, mi sono limitato a dare una risposta, indubbiamente evasiva. Essa comunque conferma l'impossibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, ad agire fuori dei canali ufficiali e degli uffici a questi compiti pre-

posti. Abbiamo tentato in più di una circostanza di ottenere notizie dirette, ma in questi due casi i risultati della indagine da noi condotta ci hanno lasciato nell'incertezza, perchè non siamo riusciti a trovare una convalida chiara che i fatti denunciati siano avvenuti.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ghirra per dichiarare se è soddisfatto.

**GHIRRA (P.C.I.).** Sul merito della risposta specifica valgono le stesse considerazioni fatte a proposito dell'interrogazione precedente. Sul problema sollevato dall'onorevole Assessore ritengo invece opportuno di esprimere un giudizio e di fare alcune considerazioni. Io capisco le difficoltà che l'Assessorato del lavoro trova per rispondere a certe interrogazioni, e soprattutto per accertare, non solo la fondatezza, a distanza, dei fatti lamentati, ma anche i limiti entro i quali quei determinati fatti o circostanze si sono verificati. Ovviamente l'Assessorato del lavoro ricorre agli organi periferici ministeriali esistenti in Sardegna preposti alla tutela dei diritti dei lavoratori. Secondo me l'Assessorato del lavoro ha altri strumenti che, non in sostituzione ma in aggiunta a questi, dovrebbe consultare. Perchè non chiedere, per esempio, al sindacato dei dipendenti della Teti, in questo caso, un memoriale? Perchè non chiederlo anche alle organizzazioni sindacali confederali? Nell'interrogazione ho denunciato il fatto che la direzione di una azienda si è servita della polizia, di militari dell'Esercito, per sostituire i lavoratori in sciopero. I fatti sono chiari, diversamente da quelli denunciati nella interrogazione precedente. In quel caso si trattava di accertare gli effettivi interventi specifici dei dirigenti di quell'Istituto bancario per coartare il diritto di sciopero. In questo caso si tratta di dire chiaramente: sono stati o no impiegati militari in sostituzione dei lavoratori? Con quali risultati? E' legittimo fare questo? Ritenete opportuno, durante uno sciopero, intervenire con questi sostegni? Con quali risultati poi se un servizio è di per sé insufficiente e caotico normalmente? La giustificazione è che si sarebbe tentato di ovviare al disagio degli utenti, ma questo scopo si raggiunge soltanto

trattando bene i lavoratori dipendenti e organizzando i servizi in modo più idoneo. Non credo come nella circostanza si potesse tutelare il pubblico quando normalmente pur essendo svolto da un'azienda pubblica il servizio lascia parecchio a desiderare. Con questo non voglio, è chiaro, dare un giudizio e trarre le conclusioni, come fanno altri, per negare l'utilità di una azienda pubblica. D'altra parte ritengo necessario porre in luce le insufficienze e i difetti dell'azienda per stimolarla ad assolvere meglio il servizio e a cercare di soddisfare le giuste richieste dei dipendenti in modo che essi possano più degnamente e più serenamente svolgere il loro lavoro. Si dovrebbe evitare anche, onorevole Assessore — e se la Regione può intervenire lo faccia — che i ventilati aumenti delle tariffe non venissero attuati, in considerazione del fatto anche che il servizio lascia parecchio a desiderare.

**PRESIDENTE.** Segue una interrogazione Atzeni Licio all'Assessore agli enti locali. Se ne dia lettura.

**ASARA, Segretario:**

«per conoscere se è vero che la somma di 150 milioni erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti al Comune di Carbonia quale ultimo terzo del mutuo a copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 sia stata «fermata» e resa parzialmente indisponibile dal Prefetto di Cagliari con speciosi ed offensivi motivi; se non ritenga di dover, urgentemente ed energicamente, rappresentare al Rappresentante del Governo presso la Regione Sarda l'inammissibilità dell'intervento prefettizio che lede, contemporaneamente e in modo grave, sia l'autonomia degli enti locali sancita dalla Costituzione Repubblicana all'art. 128, e sia le prerogative della Regione Autonoma sancita dallo Statuto Speciale per la Sardegna all'art. 46; e se non consideri ormai improcrastinabile, per adottare e proporre i provvedimenti del caso, un esame obiettivo e approfondito della situazione finanziaria in cui versano gran parte degli Enti locali, e principalmente i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e fra questi soprattutto

to la città di Carbonia.

La presente interrogazione ha carattere d'urgenza». (833)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore agli enti locali ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore agli enti locali.** L'episodio cui si riferisce l'onorevole interrogante riguarda l'utilizzazione di una anticipazione di lire 150 milioni ottenuta dal Banco di Sardegna in conto del mutuo che la Amministrazione comunale di Carbonia era stata autorizzata a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, per il ripiano del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1963 e non del 1962, come è scritto nella interrogazione. Per il ritardo verificatosi nella erogazione di tale mutuo da parte della Cassa, il Comune si trovò costretto nel novembre del 1963 a sospendere il pagamento delle competenze al personale dipendente, il quale proclamò lo stato di agitazione giungendo sino alla prolungata astensione dal lavoro. Da ciò la preoccupazione degli amministratori comunali di reperire, prima presso la Banca Nazionale del Lavoro e successivamente presso il Banco di Sardegna, una congrua apertura di credito. A tal fine, dagli stessi Amministratori e dai rappresentanti dei dipendenti comunali, venne sollecitato l'intervento diretto e immediato, tramite organi governativi centrali, del Prefetto presso i predetti Istituti bancari. Alle pressanti premure del Prefetto — che non mancò di rappresentare i gravi riflessi della situazione nei riguardi dell'ordine pubblico — il Banco di Sardegna consentì all'operazione, ponendo a disposizione del Comune la somma di lire 150 milioni, da reintegrarsi all'atto dell'effettiva erogazione del mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Il Prefetto, peraltro, paventando fondatamente il protrarsi delle difficoltà di cassa del Comune, per prevenire ulteriori possibili agitazioni del personale con il conseguente pregiudizio dei servizi pubblici, fra i quali — preminente — quello dell'Ospedale Civile che, come è noto, è gestito dal Comune, si preoccupò che sul credito bancario l'Amministrazione comunale accantonasse le

somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni del personale, compresa la tredicesima mensilità.

Ottenne così dalla Banca che i prelievi da parte del Comune avvenissero gradualmente, secondo le esigenze, su parere, in un primo momento, della Prefettura e, successivamente, del Comitato di Controllo. Quest'ultimo, previo interesse con gli Amministratori comunali, poté svincolare la somma totale disponibile in due successivi momenti, in corrispondenza con le scadenze mensili delle retribuzioni.

In questi limiti, dunque, si è svolto l'intervento del Prefetto, inteso a prevenire — in conformità con le norme che regolano la materia — prevedibili turbamenti dell'ordine pubblico.

La situazione deficitaria della maggior parte delle Amministrazioni comunali dell'Isola ha già da tempo indotto l'Assessorato a rilevare alcuni elementi indispensabili per una più approfondita conoscenza del problema; si prevede che tra breve potrà essere completata la raccolta dei dati relativi alle spese concernenti i servizi comunali di assistenza sanitaria, farmaceutica e zoiatrica.

Lo stesso Assessorato ha inoltre partecipato — attraverso propri rappresentanti — ai lavori delle Commissioni appositamente istituite dal Ministero dell'interno presso le Prefetture, per l'accertamento dei costi dei vari servizi di competenza comunale.

Per quanto riguarda, poi, il Comune di Carbonia in particolare, il servizio di vigilanza dell'Assessorato è stato incaricato di svolgere presso quella Amministrazione comunale, d'intesa con essa, le opportune rilevazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Atzeni Licio per dichiarare se è soddisfatto.

**ATZENI LICIO (P.C.I.).** Mi dispiace, signor Presidente, onorevoli colleghi, di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole Assessore. Mi pare che, non solo egli non abbia condannato l'intervento inammissibile della Prefettura che viola l'autonomia degli Enti locali, ma addirittura lo abbia elogiato. L'anticipo ottenuto dal Banco di Sardegna, sul mu-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

tuo concesso dallo Stato al Comune di Carbonia, per inammissibile intervento del Prefetto è stato bloccato e poi erogato soltanto quando egli lo ha ritenuto opportuno. Ho voluto porre in evidenza, con questa interrogazione, la esigenza che da parte dell'onorevole Assessorato si difenda l'autonomia dei Comuni e il suo pieno rispetto contro tutti. L'Assessore deve ottenere che la Prefettura non intervenga in atti e questioni che sono di totale competenza dell'amministrazione locale. Ritengo che questo intervento della Prefettura di Cagliari nei confronti del Comune di Carbonia rappresenti il primo caso verificatosi in Sardegna; esso, non solo lede l'autonomia del Comune di Carbonia, e quindi di tutti i Comuni, ma gli stessi poteri della Regione in materia.

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. E' stato sollecitato dagli stessi amministratori.

ATZENI LICIO (P.C.I.). Non è vero. Gli amministratori hanno protestato diverse volte presso lo stesso Comitato di controllo e hanno sollecitato l'intervento perchè venissero eliminate le limitazioni chieste dal Prefetto alla Banca per l'erogazione del mutuo al Comune di Carbonia. Non posso quindi dichiararmi soddisfatto.

Insoddisfatto devo dichiararmi anche sull'altro problema sollevato dalla interrogazione, cioè di un esame della situazione dei Comuni sardi e particolarmente di quello di Carbonia. Mi sembra che ancora non sia stato fatto molto in questo senso. Ci troviamo in presenza di una situazione drammatica, direi anzi tragica, per la gran parte dei Comuni, che quasi tutti i mesi sono impossibilitati a pagare i salari dei propri dipendenti e a fare fronte alle spese di normale amministrazione. In questa situazione purtroppo si trova anche la città di Carbonia. Anzi la situazione di questo Comune è diventata ormai insostenibile. Vorrei invitare l'onorevole Assessore a tenere conto della gravissima situazione del Comune di Carbonia in particolare e in generale di tutti i Comuni dell'Isola e a predisporre uno studio approfondito anche delle misure che la Regione può adottare in favore dei

nostri paesi. Le difficoltà si sono ulteriormente aggravate in seguito alla politica generale che lo Stato ha intrapreso nei mesi scorsi. Una delle prime iniziative del governo di centro sinistra è stata infatti il blocco delle spese pubbliche, e la richiesta alle Prefetture, (con circolare ministeriale) di intervenire per ottenere un dimezzamento dei bilanci, che come tutti sappiamo sono fortemente deficitari, e per il loro risanamento mediante mutui. Se ciò avvenisse la situazione diventerebbe sempre più pesante e difficile. Nel dichiararmi completamente insoddisfatto della risposta, invito la Giunta a condurre un esame generale della situazione e in particolare a esaminare la condizione del Comune di Carbonia adottando anche iniziative concrete.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Milla all'Assessore agli enti locali. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«per conoscere quale azione ha svolto o intende svolgere affinché sia posto sollecitamente termine alla grave situazione esistente nei Comuni di Baunei e di Triei in seguito alla entrata in vigore della legge regionale 6 ottobre 1959, n. 63 concernente: "il distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del Comune di Baunei e l'aggregazione a quella del Comune di Triei"».

In esecuzione di detta legge si è provveduto, con apposito decreto alla separazione patrimoniale tra i due Comuni ed i terreni siti in località *Iscra de Istolu* sono stati tolti a Baunei ed assegnati a Triei.

Si tratta di terreni soggetti ad uso civico siti in una delle poche zone coltivabili dell'ex circoscrizione amministrativa di Baunei; la gran parte della superficie agraria di questo Comune è costituita da terreni rocciosi improduttivi non suscettibili di alcun miglioramento o è vincolata dalla forestale per lavori di rimboschimento.

Ovviamente i contadini di Baunei che hanno sempre seminato in quella zona e che l'hanno trasformata a proprie spese e con grandi sacri-

fici si rifiutano di abbandonare il fondo, il cui possesso è oggi rivendicato dai contadini di Triei in base alla citata legge ed al decreto n. 215 del 26 settembre 1962 dell'Assessore agli enti locali.

Da questa situazione hanno avuto origine i gravissimi fatti verificatisi a *Iscra de Istolu* nella giornata del 28 gennaio 1963: i contadini dei due Comuni, molti dei quali armati, si sono scontrati e parecchi sono stati i contusi ed i feriti, persino da arma da fuoco.

L'intervento della forza pubblica ha evitato conseguenze maggiori; ma altri fatti e più gravi potrebbero accadere se la Regione non dovesse intervenire tempestivamente per provvedere ad una più razionale ripartizione patrimoniale tra i due Comuni, che tuteli i legittimi interessi delle popolazioni.

La presente interrogazione ha carattere d'urgenza». (515)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore agli enti locali ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**ATZENI ALFREDO (D.C.), Assessore agli enti locali.** Il Comune di Baunei ha sempre avversato la legge regionale numero 63 del 6 ottobre 1959 con la quale è stato disposto il distacco dallo stesso Comune della frazione di Ardali e la sua aggregazione al Comune di Triei.

Motivo dell'opposizione la determinazione dei nuovi confini circoscrizionali tra i due Comuni interessati, disposta, peraltro, dal legislatore sulla base di un progetto convenuto tra i rappresentanti dei Comuni medesimi, ma subito dopo sconfessato dall'Amministrazione di Baunei.

Il decreto assessoriale con il quale, in esecuzione della predetta legge, è stata disposta la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività tra i due Comuni, non poteva, ovviamente, non tenere presente la nuova delimitazione circoscrizionale stabilita dal legislatore, sicchè l'assegnazione della quota dei terreni soggetti ad uso civico, di spettanza dei frazionisti di Ardali (quota calcolata secondo un criterio del tutto favorevole per Baunei) doveva necessariamente riferirsi ai terreni di pro-

prietà collettiva situati entro la nuova porzione di circoscrizione trasferita dalla legge al Comune di Triei.

Il decreto assessoriale è stato impugnato dal Comune di Baunei con ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto Speciale. Si eccepiscono motivi di legittimità e motivi di merito. Per quanto riguarda le censure di legittimità, due eccezioni contestano la costituzionalità della legge numero 63 relativa al distacco della frazione, mentre un terzo motivo eccepisce la incompetenza dell'Assessore per la adozione del provvedimento.

Fra i rilievi di merito, pare assorbente quello inteso a criticare la scelta dei terreni gravati da uso civico assegnati ai frazionisti di Ardali, che, si sostiene, sarebbero di maggior valore — per quanto riguarda la loro attitudine alla coltivazione — che non quelli mantenuti dai cittadini di Baunei.

Il ricorso è all'esame della Giunta regionale che non appena possibile emetterà le proprie decisioni. Dopo questa premessa devo ricordare che i terreni che rappresentano il pomo della discordia — tutti come si è detto gravati da uso civico — e cioè i terreni denominati *Iscra de Istolu* sono stati sì negli anni decorsi in parte coltivati a vigneto dagli abitanti di Baunei, ma ciò allo scopo soprattutto di far valere tale situazione di fatto in sede di riparto patrimoniale tra i due Comuni.

In proposito, inoltre, non va dimenticato che tali coltivazioni sono state effettuate abusivamente, nonostante le ripetute diffide delle autorità competenti, perchè in contrasto sia con la destinazione dei terreni stessi (fissata nel decreto di classificazione adottato dal Commissario degli Usi Civici in data 30 dicembre 1943), sia con le deliberazioni annuali del Consiglio comunale di Baunei, che disponevano la concessione dei terreni esclusivamente per la coltivazione a «Vidazzone».

In relazione alla situazione venutasi a creare nella zona, è stata promossa dal Commissario per gli Usi civici una nuova classificazione di tutti i terreni soggetti al vincolo pubblico ed intestata originariamente al Comune di Baunei (18,781.65.11 ettari, compresi quelli denominati *Iscra de Istolu* ricadenti ormai nella

circoscrizione di Triei ed in parte assegnati con il decreto assessoriale citato ai frazionisti di Ardali).

Ultimate le complesse operazioni di campagna da parte dei periti il commissario per gli usi civici, con suo decreto del 23 luglio 1963, ha provveduto alla nuova classificazione.

Contro questo provvedimento, pubblicato ai sensi di legge negli albi pretori dei Comuni interessati, è stata presentata un'opposizione che è stata parzialmente accolta.

I termini di pubblicazione del nuovo atto di rettifica sono scaduti recentemente, senza opposizioni.

In relazione a ciò, il commissario ha provveduto, in questi giorni, alla nomina del perito incaricato della redazione del piano di lottizzazione e sfruttamento dei terreni ritenuti, secondo la riclassificazione, suscettibili di utilizzazione agraria.

Dopo questo atto, ad opera dello stesso commissario si procederà alla assegnazione dei lotti ai cittadini aventi diritto ai sensi di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Milia per dichiarare se è soddisfatto.

**MILIA (P.S.I.U.P.).** Presentai questa interrogazione il 30 gennaio 1963, esattamente un anno e mezzo fa, quando a Baunei esisteva una situazione assai pericolosa, che intanto portò ad una serie di abusi da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Essa, intervenendo in modo indiscriminato contro i cittadini di Baunei, arrestò anche taluni di essi che avevano dimostrato di lottare per poter raccogliere il frutto del lavoro. L'onorevole Assessore, che conosce quella zona, sa che cosa rappresentano i terreni di Ardali per i cittadini di Baunei. Questa è l'unica zona coltivabile dei 20 mila ettari, mi pare, che costituiscono il territorio del Comune di Baunei. La crisi si determinò in seguito alla approvazione della legge da parte del Consiglio regionale che comportava il passaggio della frazione di Ardali da Baunei a Triei. Vorrei ricordare la posizione che assumemmo noi e quella che assunse il Gruppo democristiano in quella occasione. Noi chiedemmo una breve sospensione della discussione e la nomina di una

commissione consiliare per studiare *in loco* la situazione e per svolgere opera di pacificazione e di chiarificazione tra i cittadini dei due Comuni, e più precisamente tra i cittadini di Baunei e i cittadini della frazione di Ardali.

La proposta non fu approvata e la legge passò. Contro il decreto dell'Assessore agli enti locali, l'Amministrazione comunale presentò un ricorso; dopo oltre due anni la Giunta non ha ancora espresso il suo parere sul ricorso. Non so come verrà fatta dal Comitato per gli usi civici la nuova suddivisione dei terreni annunciata dall'onorevole Assessore, ma mi auguro che essa dia, in parte almeno, soddisfazione ai cittadini di Baunei per evitare che si ricrei nella zona una situazione estremamente grave che si ripercuoterebbe certamente sulla sicurezza pubblica.

**PRESIDENTE.** Segue una interrogazione Congiu - Atzeni Licio all'Assessore all'industria e commercio. Se ne dia lettura.

**ASARA, Segretario:**

«per conoscere quali motivi abbiano determinato la Società Sarramin-Edison a preannunciare il licenziamento di 17 operai su 65 impiegati nella miniera di Santa Lucia (Fluminimaggiore); se non ritenga che i motivi addotti dalla Società siano del tutto pretestuosi considerato che il mercato della fluorite non mostra segni di depressione ma anzi sembra avviato ad una notevole tensione e considerato che la miniera in oggetto offre tenori particolarmente elevati; e comunque se non ritenga opportuno intervenire nei confronti di una Società appartenente ad un gruppo monopolistico continentale che ritiene di poter decidere la propria politica mineraria senza tener conto dei programmi deliberati dalla Regione Sarda, unica competente a decidere in materia e senza tener conto delle gravi ripercussioni sociali sul Comune di Fluminimaggiore, già duramente provato dall'emigrazione a seguito di precedenti ridimensionamenti delle Aziende minerarie operanti nel suo territorio.

La presente interrogazione ha carattere di urgenza». (960)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Nella vecchia concessione di *S'oreri* e *Sa mena de S'oreri*, trasferita alla Sarramin sono state iniziate da qualche tempo ricerche intese a stabilire se la mineralizzazione, di scarso interesse per i minerali di piombo e zinco, presentasse aspetti positivi per i minerali di fluoro e bario. I lavori di ricerca condotti con assoluto rigore tecnico e con un investimento valutabile intorno al miliardo di lire, hanno accertato che l'andamento della mineralizzazione mentre ha un contenuto nullo (uno per cento) di solfuro di piombo, ha un contenuto medio del 55 per cento di bario, 25 per cento di fluorina, del 19 per cento di sterile. Gli accertamenti geologici e geofisici hanno valutato, col classico sistema della divisione in accertato, probabile e possibile, una consistenza di circa 1500 tonnellate di toutvenant. Per altro, la natura della mineralizzazione è tale che la commerciabilità si ottiene soltanto attraverso un rigoroso trattamento selettivo possibile mediante un adeguato impianto. La capacità di questo impianto è prevista per un trattamento di 75 mila tonnellate l'anno. Questi dati dimostrano che la Sarramin ha esaurito il tema della ricerca con fondata certezza di positiva attività di sfruttamento. Nella fase attuale, di transizione tra la ricerca e lo sfruttamento, alla società è inibita, per legge, qualunque attività di coltivazione. In questa situazione è stato ritenuto logico, e rispondente alle finalità della legge, il programma di lavoro, presentato nell'ottobre 1963, della Sarramin sull'attività residua nell'ambito del permesso per il 1964. Esso prevedeva un impiego di mano d'opera oscillante tra le 65 e le 45 unità. Durante i mesi di gennaio e febbraio si è avuta la diminuzione di 17 unità che rientra nei limiti del programma dell'ottobre 1963. La mano d'opera ancora in forza viene impiegata dalla società per tenere attiva la concessione, per la manutenzione delle gallerie, dei forneli, dei pozzi, delle adiacenze e pertinenze e per tutte le altre attività che, rientrando nella opera di ricerca, costituiscono anche una posi-

tiva base per la futura attività di sfruttamento.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, è appena il caso di rilevare che intanto non si può parlare di mercato per un minerale, che, non essendo ancora trattato, non è mercantile, e, in secondo luogo, e su un piano generale, che la situazione mondiale della fluorina è tutt'altro che facile. I motivi sono diversi. Il più importante consumatore mondiale è il mercato statunitense il quale, per evidenti ragioni di equilibrio politico americano, dà la preferenza alla produzione messicana ed ha contingentato le importazioni da altri paesi accordando la priorità a quelli depressi, tra i quali non figura l'Italia; il commercio con questi paesi si svolge attraverso la formula dello scambio con i *surplus* agricoli. Il mercato europeo è influenzato dalla produzione spagnola i cui costi sono abbattuti alla base dalla politica salariale, che è del tutto diversa da quella italiana, dalla peseta agevolata, dal premio di esportazione. Attualmente, infine, l'Italia importa fluorina dalla Francia a prezzi inferiori ai costi di produzione italiani. A causa di questa situazione non poche miniere marginali del Trentino e del Bergamasco hanno chiuso. La situazione, se non proprio grave, preoccupante verrà esaminata, su proposta della Regione, dai competenti Ministeri nel corso di una riunione che si terrà il 10 di aprile prossimo.

Se le notizie raccolte dall'Assessorato rispondono, come ritengo, alla situazione reale del settore, si trattava, a nostro giudizio, di trovare un giusto compromesso che tenesse conto dell'esigenza dell'impiego di mano d'opera e contemporaneamente della situazione nella quale l'azienda si era venuta a trovare per il passaggio dalla fase di ricerca alla fase di installazione di impianti necessari per l'inizio della produzione. Si valuta in 6 - 8 mesi il periodo intercorrente tra la fine della fase di ricerca e l'inizio della produzione effettiva. La Sarramin, dimostrando in un primo momento buona volontà ricorse alla Cassa integrazione guadagni per poter tenere gli operai alle sue dipendenze. La Cassa integrazione, alla quale era stata prospettata la reale situazione, cioè una interruzione dei lavori superiore ai tre mesi per motivi tra l'altro non rispondenti alle finalità

della Cassa stessa, non accettò questa proposta.

GHIRRA (P.C.I.). Non è esatto, onorevole Abis. Non è stata interpellata la Cassa integrazione guadagni, ma l'I.N.P.S. e in modo sbagliato.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Ho qui la documentazione, onorevole Ghirra. Si è fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni e all'I.N.P.S., su suggerimento dell'Amministrazione regionale; l'I.N.P.S. ha risposto che la proposta era inaccettabile perchè la sospensione dei lavori avrebbe avuto la durata di circa un anno; ella sa benissimo che la Cassa integrazione interviene per sospensioni di non oltre tre mesi.

ATZENI LICIO (P.C.I.). E' intervenuta anche in casi di sospensioni di un anno e mezzo, talvolta.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Onorevole Atzeni, mi lasci proseguire; probabilmente siamo d'accordo. Una volta arrivati alla interruzione effettiva...

GHIRRA (P.C.I.). Non vede che sono in malafede?

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Può darsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego tutti di non interrompere continuamente. L'interrogante potrà poi rispondere e anche polemizzare con l'Assessore, se lo riterrà opportuno.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. Dicevo, la Sarramin ha ricorso — dichiarando una previsione di sospensione dei lavori per un anno — all'I.N.P.S. per ottenere le agevolazioni previste dalla Cassa integrazione guadagni. La pratica non poteva essere accolta dalla Cassa integrazione guadagni, che non può intervenire se non per un tempo inferiore ai tre mesi, come previsione di sospensiva. L'Assessorato del lavoro riteneva però che si dovesse operare questa saldatura e, pensando che la Sarra-

min avesse ricorso con l'intenzione di ottenere il trattamento previsto dalla Cassa integrazione guadagni, offerse alla Sarramin di sostituirsi alla Cassa servendosi del fondo per l'addestramento professionale; propose alla Sarramin di pagare 24 ore settimanali — che avrebbe comunque pagato se la Cassa integrazione fosse intervenuta — facendo gravare sul fondo per l'addestramento professionale le 16 ore rimanenti. Ciò per far sì che il personale continuasse a godere del trattamento pieno salariale garantito dalla miniera. Il rappresentante della Sarramin in Sardegna non ritenne di poter accettare questa proposta, che comportava un certo onere per la Società, e si riservò di rispondere dopo aver interpellato la direzione della Società Ammi.

La Regione però non aveva presentato alla Società offerte, ma richieste formali, facendo intendere che, se la richiesta non fosse stata accettata, l'Amministrazione regionale avrebbe espresso il suo giudizio nella sede opportuna, cioè in occasione di eventuali richieste di finanziamenti o di provvedimenti. Il fatto che fino ad oggi, ad una settimana di distanza, il Consiglio di Amministrazione della Sarramin non abbia ancora risposto nè affermativamente nè negativamente alla richiesta della Regione giustifica certo gli interrogativi che ha posto l'onorevole Ghirra. Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni è stato presentato veramente per ottenere il contributo o è stato presentato con la speranza di ottenere un finanziamento dalla Regione? Io non voglio esprimere giudizi affrettati, certamente però la Sarramin ha dimostrato a dir poco scarsa sensibilità, lasciando per una settimana nella incertezza gli interessati, gli operai che occupano le miniere e i pozzi. Oltre la mancanza di sensibilità, da un punto di vista sociale, si può affermare che la Società ha dimostrato anche scarso rispetto per l'autorità regionale. Di questo atteggiamento la Regione non potrà non tener conto nella sede e nei momenti opportuni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Congiu per dichiarare se è soddisfatto.

CONGIU (P.C.I.). Ringrazio l'onorevole As-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

sessore per aver risposto a questa interrogazione con una certa tempestività e in assenza dell'Assessore all'industria. Ci sia intanto consentito fare una prima osservazione. Sembrerebbe, dal modo come la Regione ha inteso impostare questo problema, che esso sia diventato una mera vertenza sindacale e dunque tale da sottrarla alla responsabilità dell'Assessore all'industria. La realtà del problema è un'altra; la questione va infatti proposta in questi termini: quale volontà politica esprime la Regione nei confronti di un'azienda, non piccola o media, ma grossa, tra le 4 più grosse aziende capitalistiche che esistono in Italia, la Sarramin-Edison, che ritiene giunto il momento di determinare, a proprio arbitrio, una diminuzione di mano d'opera? Questo è il vero tema al quale ci si deve applicare. Naturalmente se questo tema viene affrontato nel tentativo di tirar fuori comunque dalla vertenza sindacale una soluzione di tipo semi assistenziale, senza cioè esprimere insieme alla deplorazione dell'atteggiamento della Società il proposito di sottolineare il vostro atteggiamento negativo nei confronti del modo come procede la Società; se viene affrontato senza tener conto degli strumenti che la Regione ha, senza dichiarare i propositi relativi all'uso di tali strumenti, si sa da tempo come andranno a finire le cose. Su questo punto c'è la nebbia più assoluta. Esiste un'articolazione di poteri di cui la Regione può fare uso: 1) vi è la possibilità di controllare i programmi prima di approvarli e di esercitare nei confronti dell'attuazione dei programmi tutta l'azione di vigilanza che si ritiene opportuna; 2) vi è l'articolo 41 della legge mineraria che sembra riteniate, allo stato attuale non opportuno utilizzare, perchè pone grossi problemi di futuro e grossissimi problemi di presente, presupponendo lo scontro con la forza che difficilmente può essere controllata sul terreno della assistenza o della conclusione della vertenza per prospettarne la soluzione definitiva. Vi è da fare una prova di forza, questo è il punto. Ma è una prova di forza che non volete fare.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. La soluzione è scaturita da un'analisi della realtà.

CONGIU (P.C.I.). 3) Vi è un articolo del Piano che rende possibile la manovra politica: contributi, mutui, finanziamenti, garanzie sussidiarie ma sono elementi condizionanti, credo, per qualunque capitalista sia pure grande come la Sarramin-Edison; ma nel momento in cui dovete operare con il ricorso alla decadenza, si constata che il passo che si deve fare è di carattere politico, e ci si accorge che mancano gli strumenti sostitutivi perchè essi non si sono voluti creare. Intendo riferirmi all'Ente minerario sardo, ad una gestione pubblica che, mettendo in mora l'azienda, collochi la Regione al centro di una nuova politica mineraria, nella quale la volontà di sviluppo sia tanto più decisiva da riuscire a mettere in secondo piano il solo e semplice desiderio del privato di decidere, nel piano del profitto, dell'avvenire delle nostre coltivazioni. Per questo noi facciamo della miniera di Santa Lucia una questione di carattere generale: domani si tratterà della Fiat-miniere per le miniere di Antas, della stessa Monteponi, della Pertusola. Nel momento in cui vengono a conflitto due interessi, l'interesse a uno sviluppo produttivo con fine la massima occupazione stabile (produrre fluorite a noi interessa soltanto a questo fine) e la volontà di chi produce fluorite per dare un profitto al capitale investito, la Regione, chiamata a scegliere, deve dirimere; e quando in un momento come questo la Regione tenta di svincolare verso una soluzione a carattere assistenziale e non assume le proprie responsabilità politiche, mi chiedo se, pur avendo ringraziato l'Assessore Abis che nel rispondere ha preso su di sé responsabilità senza dubbio superiori a quelle che gli competono, in quanto coinvolgono l'intera politica mineraria che la Regione ha svolto in Sardegna da dieci anni a questa parte, se debbo dichiararmi più o meno insoddisfatto. Il punto è questo: la Regione sappia che l'occupazione della miniera è in atto, ne tragga le conseguenze politiche e agisca di conseguenza.

Continuazione e fine della discussione di mozione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della mozione Sotgiu Girolamo - Cambosu - Nioi - Ghirra - Pud-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

du sulla richiesta di statizzazione della gestione delle ferrovie in concessione. A conclusione della discussione della mozione erano stati presentati alcuni ordini del giorno. Nella mattina di oggi è stato raggiunto un accordo tra i vari Gruppi consiliari, ed è stato presentato un ordine del giorno concordato. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

*Ordine del giorno De Magistris - Ghirra - Cambosu - Puddu - Piero Soggiu - Bagedda - Girolamo Sotgiu:*

«Il Consiglio regionale, a conclusione della discussione della mozione n. 25; constatata la gravità della situazione esistente nelle ferrovie in concessione denunciata anche dalla protesta dei lavoratori interessati; constatata altresì l'insufficienza dei servizi tecnici e la caotica gestione amministrativa; considerato il grave disagio che da tale situazione deriva alla economia sarda impegna la Giunta: 1) ad intervenire presso il Governo centrale affinché provveda alla statizzazione delle Ferrovie in concessione; 2) a sollecitare la nomina per le ferrovie complementari e per le Strade ferrate sarde di un commissario straordinario in attesa che siano esperiti gli atti relativi al trasferimento della gestione diretta allo Stato; 3) a sollecitare la nomina di una Commissione d'inchiesta che accerti le eventuali responsabilità delle aziende concessionarie in ordine alla gestione fallimentare delle Ferrovie. Decide la nomina di una Commissione consiliare che si rechi presso i rappresentanti del Parlamento per sottolineare l'esigenza di provvedere alla statizzazione di tutte le ferrovie concesse esistenti in Sardegna».

PRESIDENTE. La mozione e gli ordini del giorno precedentemente presentati vengono mantenuti o si devono intendere ritirati?

NIOI (P.C.I.). La mozione si intende ritirata.

DE MAGISTRIS (D.C.). Il nostro ordine del giorno si intende ritirato.

LONZU (M.S.I.). Si intende ritirato anche il nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo per esprimere il parere della Giunta.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta accetta l'ordine del giorno concordato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno De Magistris - Ghirra - Cambosu - Puddu - Soggiu Piero - Bagedda - Sotgiu Girolamo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione e approvazione della proposta di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16». (108)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16»; relatore Murgia.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi. Nell'esprimere il consenso del nostro Gruppo alla proposta di legge, mi sia consentito di affermare che sarebbe stato opportuno, sul piano politico, che la Giunta regionale, allorché il Consiglio approvò la legge sul personale comandato, desse una diversa interpretazione di essa. E' semplicemente assurdo, sul piano giuridico e direi della pubblica moralità, che dei funzionari, passati in pianta stabile al servizio della Regione, continuino a percepire una indennità di missione, come se si trovassero ancora nella posizione di comandati. Il minimo che si potesse pretendere dalla Giunta regionale, qualora la Corte dei Conti o altro organo di controllo avesse dato della legge una interpretazione diversa, e a mio parere assurda, è che essa presentasse immediatamente un nuovo disegno di legge per adottare una formulazione più idonea, in modo da evitare questa posizione che non esito a definire scandalosa. Nessuno potrà dire che la Regione sia stata avara con i propri dipendenti in generale, salvo le

ingiustizie che possono essersi commesse verso singoli, nel distribuire gradi, funzioni, incarichi o indennità di varia natura, compresa quella di primo impianto — che dura da 15 anni — e la retribuzione per lavoro straordinario che credo venga ancora pagata forfettariamente, si faccia o non si faccia lo straordinario. Non parlo di tutti gli altri fatti accaduti negli ultimi 15 anni e di cui noi non facciamo colpa al personale, ma all'organo politico. E' scandaloso che la Giunta abbia continuato a pagare per mesi, anzi probabilmente per oltre un anno, se la memoria non mi inganna, una indennità di missione a personale dipendente dalla Regione, come se ancora fosse dipendente dallo Stato o da altri enti pubblici in posizione di comando. Si tratta di un furto a danno del pubblico erario, anche se non è stato commesso a vantaggio degli amministratori, ma di una parte della burocrazia. Che si sia aspettata l'iniziativa di un consigliere per proporre un disegno di legge che annullasse questa assurdità giuridica, rende ancora più colpevole la Giunta; la rende complice dei funzionari che non hanno avuto il buon senso e la correttezza di dare della legge la interpretazione autentica secondo la volontà espressa dal Consiglio regionale. Mi pare che la prima legge sul personale comandato, approvata nei primi anni di autonomia, dicesse che una volta scaduti i termini per la concessione dell'indennità di missione, il personale comandato avrebbe percepito una indennità pari a quella. Siccome nell'ultima legge approvata, con la quale il personale comandato ha potuto optare per la Regione, si usava il termine «indennità di missione» (queste sono le notizie che ho raccolto) i funzionari interessati hanno ragionato così: non percepiamo più da parecchi anni l'indennità di missione, anche se percepiamo un'altra indennità pari a questa, perciò, anche dopo essere passati alle dipendenze della Regione, abbiamo diritto a essa. Si è creata una indennità particolare non goduta dai dipendenti non arrivati alla Regione da altre amministrazioni pubbliche. Da ciò una disparità tra funzionari con medesime qualifiche, e con medesime funzioni; uno poteva godere, e godeva, di una indennità preclusa a un altro funzionario. Siamo ancora a questo punto. Si risponderà che si è

agito così per accontentare il personale, o una parte di esso. Sono cose che comunque non si devono fare, onorevoli colleghi; perchè si tratta di un assurdo giuridico continuare a tenere in vita una indennità che, comunque si chiami, è sempre di missione e si può giustificare soltanto per il personale ancora comandato, ma non per quello passato in pianta stabile alla Regione. Non voglio scendere a particolari, cioè se questo personale abbia la famiglia a Cagliari, se abita a Cagliari o altrove; non voglio parlare di casi singoli, ma del problema generale. Quando un istituto permette che si arrivi a queste situazioni le conclusioni possibili sono due: o che lo ha fatto scientemente, per corrompere la burocrazia, o che si trova nella condizione di essere ricattato da essa, in modo tale che non può opporsi più neppure alle pretese più assurde, quale questa di conservare una indennità che si riferiva a una particolarissima situazione. Ho già accennato a questo problema durante la discussione del bilancio. La proposta di legge ripropone una delle piaghe della nostra Regione, cioè di una burocrazia creata con criteri assolutamente errati, di ingiustizie commesse nei confronti dei singoli. La Giunta ha inoltre tenuto in ansia il personale per oltre dieci anni non approvando il regolamento organico definitivo; ancora oggi, a quindici anni di distanza, non è stato definito il trattamento economico della burocrazia regionale, mentre a quale che sia consiglio comunale si richiede, giustamente, che contemporaneamente alla pianta e al regolamento organico sia presentato anche il trattamento economico corrispondente ai gradi, alle funzioni, alle categorie e così via. La Regione ha approvato la pianta organica, il regolamento organico, ma il personale non ha ancora ottenuto un trattamento economico definitivo. Per essere esatti, il Consiglio regionale ignora quale è il trattamento economico del personale della Regione. Dico ciò nel senso che non sappiamo nulla, che questa materia è un fitto mistero per noi. La Giunta ha riservato questo campo, non alla sua discrezione, ciò che sarebbe lecito, ma alla sua esclusiva competenza, senza mai informare il Consiglio. Ancora oggi, ripeto, sulla stampa può comparire qualsiasi notizia su stipendi iperboliche, senza che uno di

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

noi possa smentire o confermare, perchè non conosciamo assolutamente l'ammontare degli stipendi, delle indennità varie, dello straordinario, dei premi, delle gratifiche, eccetera, che percepisce il personale della Regione. Tutto ciò avviene nonostante l'impegno della Giunta di presentare un disegno di legge per definire il problema, se non vado errato, entro il settembre del 1963. Siamo al mese di aprile del 1964 ed il disegno di legge per il trattamento economico del personale non è stato ancora presentato. Credete di fare così gli interessi della autonomia? No, voi non fate nè gli interessi dell'autonomia nè della Regione, nè degli uomini e dei partiti che compongono l'attuale o componevano le precedenti Giunte. Non fate neppure gli interessi del vostro personale, che esponete alle critiche dei cittadini. Possiamo coprire tutto di ipocrisia, ma che nei confronti del personale della Regione ci siano nell'opinione pubblica sospetti, indignazione, nessuno può negarlo. La colpa non è della burocrazia, ma vostra, perchè non agite mai alla luce del sole. Nell'interesse di chi? Forse della burocrazia? No, nell'interesse vostro, dei partiti che compongono la maggioranza. Questo è avvenuto per ben 15 anni, per cui oggi non disponiamo di una burocrazia efficiente, e ci dibattiamo in una situazione estremamente grave. Non disponete di un ufficio legislativo, di organi tecnici adeguati; siamo nella fase di attuazione del Piano, ma non sapete ancora come fare, in quale direzione muovervi. Ciò è dovuto anche alla mancanza di una burocrazia efficiente, oltre che alla incapacità politica dell'attuale maggioranza. Questo è il futuro dei 15 anni della vostra politica anche in questo settore. Non mi meraviglia perciò il fatto che sia dovuto intervenire un consigliere regionale, sia pure della maggioranza, a proporre un provvedimento come questo.

Io ho appreso la notizia di questo scandalo, del pagamento cioè di una indennità di missione — chiamatela come volete — a personale non più comandato, per puro caso, quando il problema, come succede talvolta, è rimbalzato in Consiglio. Io consigliere regionale che non ho mai fatto parte della Giunta, avrei ancora ignorato questa situazione. Si spiega così il fatto che sia stato un consigliere regionale della mag-

gioranza a proporre la fine di questo scandalo. Naturalmente la Giunta troverà argomenti a sua difesa, come sempre. Questa Giunta e la precedente non hanno mai avuto il coraggio di fare intero il loro dovere; non hanno avuto neppure il coraggio di presentare un disegno di legge per porre fine a questa situazione. Questa Giunta ha atteso — spero che l'intervento non sia stato richiesto, perchè il fatto sarebbe ancora più grave — che fosse un consigliere non un Assessore a presentare il provvedimento per porre fine alla violazione patente di una legge. Quale che sia la lettera della legge sul personale comandato, non v'ha dubbio che il Consiglio regionale voleva che l'indennità di missione, o pari a quella di missione, percepita dal personale comandato doveva essere abolita nel momento in cui esso passava in pianta stabile alla Regione. Per i motivi che ho illustrato noi diamo consenso a questa proposta di legge, lamentando — ripeto — che essa sia stata presentata con notevole ritardo e che non esista, per la Giunta regionale, responsabilità amministrativa come quella che incombe sugli amministratori locali. Se un amministratore locale agisce come i nostri Assessori, l'organo di controllo muoverebbe subito gli addebiti di responsabilità con i relativi procedimenti; talvolta i responsabili devono pagare le somme spese incautamente. In questo caso gli Assessori responsabili della situazione che si è creata avrebbero dovuto pagare tutte le somme che la Regione ha sborsato a certi funzionari sotto forma di indennità che loro non spettavano. Purtroppo non abbiamo questa possibilità. La lezione sarebbe stata certo salutare e avrebbe insegnato ai nostri Assessori che per amministrare il pubblico denaro occorre avere molta più oculatezza che per amministrare i propri quattrini. Con i quattrini propri si può fare beneficenza, regalie, si può fare ciò che si vuole, nei limiti della legge, ma con i soldi del pubblico erario, della collettività occorre essere prudenti e oculati. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli

collegi, la finalità e lo scopo della legge, che ne costituisce quasi il fondamento politico, sono indubbiamente estremamente validi ed apprezzabili in quanto tendono esclusivamente ad eliminare una disparità di trattamento del personale dipendente, che discende dai modi di assunzione di esso quando l'Amministrazione regionale dovette affrontare la necessità di organizzare per la prima volta i servizi regionali. Questo personale è infatti di due tipi: personale comandato e personale avventizio. Il primo è stato trasferito dall'amministrazione pubblica in genere alla Regione; allo scopo di favorire la sua adesione all'Amministrazione regionale, a far parte cioè della burocrazia regionale, venivano ad esso concesse certe agevolazioni che, praticamente, consistevano nel riconoscimento di due gradi in più, rispetto a quelli ricoperti nell'amministrazione di provenienza, e nel pagamento di una indennità di missione per otto mesi. Il personale avventizio veniva assunto invece senza particolari garanzie. A esso veniva attribuito un trattamento economico senza particolari agevolazioni, e ciò in quanto per il suo inquadramento e la sua retribuzione non si poteva far riferimento all'esercizio di alcun precedente impiego pubblico. La finalità della norma permane comunque ugualmente valida anche se, sotto l'aspetto strettamente tecnico, essa potrebbe dar luogo ad una critica in certo qual modo fondata. Infatti, per il suo contenuto, essa potrebbe configurarsi, più che come una norma interpretativa, come una norma modificativa in senso peggiorativo del trattamento economico del personale cui si riferisce. Infatti, il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge numero 6, del 7 dicembre 1949, dice che «al personale comandato proveniente da uffici situati fuori di Cagliari è altresì concesso il trattamento di missione corrispondente al grado ricoperto nell'amministrazione di provenienza per la durata di mesi otto. A favore di detto personale, dopo la cessazione del trattamento di missione, è concessa una indennità pari alla metà del trattamento medesimo se ha lasciato la famiglia e anche i soli figli per ragioni di studio nel luogo di provenienza, al quarto dell'indennità stessa se ha trasferito la famiglia a Cagliari. L'indennità è ridotta ad un sesto per

il personale celibe ovvero senza famiglia acquisita a carico».

L'indennità di missione ha una particolare configurazione, un particolare contenuto. Il suo scopo preminente è infatti quello di assicurare al funzionario che esplica la sua funzione fuori dalla sede dove normalmente lavora una particolare indennità con la quale far fronte alle maggiori spese cui va necessariamente incontro. Pertanto la caratteristica preminente della indennità di missione è la temporaneità della indennità stessa. Ora, cessata l'indennità di missione, la Regione ha concesso al solo personale comandato un'altra diversa indennità che, soltanto ai fini della determinazione del quantum, è commisurata al trattamento di missione ma non ha nulla, nessuna connessione logica con esso.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Nessuna connessione? Se per otto mesi era stata concessa?

ARRU (D.C.). Dopo gli otto mesi l'indennità di missione non veniva più pagata.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Vuol dire che si tratta di una eccezione alla regola.

ARRU (D.C.). L'Amministrazione regionale, che in questo campo ha competenza primaria, poteva concedere ai propri dipendenti una indennità particolare, come ha fatto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Doveva concederla a tutti in tal caso.

ARRU (D.C.). No, soltanto al personale comandato, perchè esso evidentemente, per rimanere alle dipendenze della Regione, aveva bisogno di queste agevolazioni.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Perchè era in missione?

ARRU (D.C.). No. La missione cessava, come abbiamo visto, otto mesi dopo il trasferimento.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Perchè allora continuava a dare l'indennità di missione?

ARRU (D.C.). No, cessata l'indennità di mis-

sione essa veniva sostituita da un'altra che si riferiva alla prima soltanto per la commisurazione del *quantum*. Questa nuova indennità non ha più il carattere di temporaneità proprio del trattamento di missione, ma ne acquista un carattere di continuità. Il suo aspetto particolare è infatti quello di avere carattere continuativo in quanto non se ne prevede nella legge in esame, stando alla lettera e allo spirito della stessa, la cessazione. Tutto ciò evidentemente sta a dimostrare che si tratta di una indennità definitiva, strettamente connessa al trattamento economico normale. Se così non fosse se ne sarebbe dovuta prevedere la cessazione dicendo: «quando saranno emanate le norme che stabiliscono lo stato giuridico ed economico del personale, tale indennità cesserà di essere corrisposta».

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Non è necessario perchè si parla di «personale comandato». Se non c'è più personale comandato cade anche ogni diritto alle indennità particolari.

ARRU (D.C.). Dicevo, l'indennità fu istituita con l'intenzione di mantenerla fino all'applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale. La legge però avrebbe dovuto dirlo, e invece non lo ha detto.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lo ha detto!

ARRU (D.C.). La legge non lo ha detto e non lo dice. Aggiungo che anche la legge 30 novembre 1961, numero 16, sulla opzione del personale comandato a favore dell'Amministrazione regionale, non concorre a chiarire l'equivoco che anzi, in un certo qual modo, aggrava. Infatti, l'articolo 5 dice: «Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenute le funzioni esercitate e il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione eventualmente goduto dal personale medesimo». Quell'«eventualmente» quasi sottolinea che l'indennità da e-

cludersi è soltanto quella di missione, perchè si sapeva, al momento che è stata varata questa legge, che tutto il personale comandato, non solo godeva eventualmente dell'indennità di missione, ma godeva certamente di un'indennità. Se dice «eventualmente» intende riferirsi soltanto al personale che eventualmente godesse ancora della indennità di missione vera e propria. Qualche funzionario poteva infatti goderne perchè da poco comandato alla Regione. Questo «eventualmente» conferma perciò che quella indennità di cui all'articolo 3 della legge 1949, comma secondo e terzo, era da intendersi come indennità stabile, continuativa, differenziata dalla indennità di missione.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Chi godeva di questa indennità? Il personale comandato.

ARRU (D.C.). Il personale non più comandato, ma proveniente da altre amministrazioni. Ad ogni buon fine a questo punto interviene la proposta di legge De Magistris e la relazione che spiega che l'indennità istituita al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1949, numero 6, e successive modificazioni, è una indennità di missione continuativa e pertanto, pur non essendo in alcun modo esplicitamente richiamata nella legge 30 novembre 1961, numero 16, deve intendersi compresa nella dizione «trattamento di missione». La proposta di legge in esame è fondata e valida per la finalità che persegue; noi ne diamo atto. Non v'ha però dubbio che essa può essere suscettibile di alcune conseguenze, potendo assumere, come ho già detto, la configurazione non di una norma interpretativa, ma modificativa in senso peggiorativo. (L'aspetto formale di questa norma non rispetta i principi della tecnica legislativa). Potendo perciò essere configurata come una norma modificativa in senso peggiorativo del trattamento economico, il personale interessato potrebbe eventualmente ricorrere alla tutela giurisdizionale nella sede competente. A parte questa perplessità ribadiamo che la finalità che la norma persegue è permeata da una esigenza che non bisogna sottovalutare. (Consensi al centro).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che si debba discutere la proposta di legge con molta più serenità e calma di quanto, non me ne vorrà se lo dico con estrema franchezza, abbia fatto il collega Zucca. Posso concordare con lui sul grave danno derivante dal fatto non si sia provveduto prima a stabilire definitivamente il trattamento economico del personale, però sui testi di legge bisogna discutere con molta cautela, perchè è una materia che scotta, e proprio in linea giuridica.

Su questa proposta di legge dobbiamo fare due constatazioni preliminari: in primo luogo non è esatto che essa dia una interpretazione autentica. Le interpretazioni autentiche non comportano modificazioni sostanziali, ma soltanto precisazioni; se sconfinano oltre questi limiti, sono modificazioni della legge. Come si vuole arrivare infatti alla interpretazione autentica? Non dicendo, come in questo caso dovrebbe farsi: questa parola della legge va intesa in tal modo, ci si arriva modificando il testo della legge. Ciò dimostra perciò che ci troviamo di fronte a una vera e propria modificazione della legge. A diversa conclusione non si può arrivare quando si esamina nella sostanza la proposta, perchè l'effetto che essa si propone di raggiungere è la soppressione di una determinata indennità che oggi una certa categoria del personale regionale ha diritto di percepire. A questo fine si apporta una modifica al testo della legge esistente; l'argomentazione che si fa, nella ipotesi più benigna o più benevola, si riferisce alle intenzioni del legislatore. In Consiglio sono presenti molti colleghi che conoscono meglio di me le norme sulla interpretazione delle leggi e quindi non ho bisogno di dilungarmi molto in proposito; mi basta ricordare che uno dei principi fondamentali di ermeneutica legale è che le intenzioni non contano nulla e che soltanto i lavori preparatori di una legge possono avere un certo valore come ausilio interpretativo. La regola è che la legge deve avere applicazione nel suo significato letterale e logico. Si dice infatti che la

legge è come la pietra lanciata. Il legislatore che vuole o non vuole raggiungere un determinato effetto deve pensare molto prima di lanciare la pietra; una volta lanciata essa arriva su un bersaglio e non c'è più niente da fare.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Una legge è dunque la fine del mondo? Se il lancio è sbagliato si fa un altro lancio.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Scusi, onorevole Zucca, io non l'ho interrotta; abbia la bontà di lasciarmi proseguire. E' poi inutile che faccia tanti gesti di impazienza, tanto non riesce a impressionare...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lei non impressiona con i suoi argomenti.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Se il Presidente le concederà la possibilità di replicare potrà confutare i miei argomenti. Le prometto che io starò zitto e ascolterò la sua replica.

Credo di essere stato preciso, affermando che non si tratta di interpretazione autentica, ma di modificazione di legge; prima di tutto perciò bisogna presentare le proposte con questa chiarezza. Detto ciò, l'argomento in discussione è un altro e precisamente: si può modificare la legge? Non c'è dubbio che si possa modificare, però la legge modificativa ha effetto solo per l'avvenire e deve rispettare i diritti acquisiti. La modifica che voi oggi proponete servirebbe, se dovesse essere approvata in questi termini, soltanto a far sì che tutti i funzionari della Regione che si trovano nelle condizioni in essa previste intentino, ognuno per conto suo, una causa al Consiglio di Stato e facciano immancabilmente e regolarmente condannare la Regione. Questa sarebbe l'unica conseguenza della modificazione. Per questo motivo preliminarmente ho detto che di questi problemi bisogna discutere con calma e senza passionalità; dobbiamo infatti in primo luogo rappresentarci i pericoli che corriamo. Se abbiamo sbagliato — e in materia di costituzione della burocrazia regionale questo è lo sbaglio minore, ammesso che sia uno sbaglio — ci dovevamo pensare prima. Un errore è stato quello, per esem-

pio, di approvare una legge organica che non stabilisce ancora il trattamento economico, dodici anni dopo l'inizio della formazione di una burocrazia regionale nella quale, non voglio fare apprezzamenti personali, la categoria più favorita non è stata quella dei comandati, ma di chi è entrato spesso senza titoli e ha acquistato una capacità a spese della Regione, costruendola piano piano col proprio lavoro. Mi pare perciò che le critiche mosse in proposito dal collega Zucca siano fuori di luogo. Non voglio in questa sede esaminare più profondamente il modo col quale si è costituita la burocrazia regionale. Ho diritto però di ricordare che fin dai primi tempi in cui si parlò della formazione dell'organico del personale, io fui uno tra i pochi che sostennero la necessità di trascurare la legislazione statale, partendo con una nostra legge chiara, semplice che stabilisse i compensi remunerativi e che consentisse la costituzione degli organici della Regione mediante concorsi regolari banditi quando ancora il personale avventizio non poteva avere pregiudizio da un lungo servizio prestato nell'Amministrazione regionale senza garanzie. Tutte le proposte cozzarono però contro una situazione caotica, per non chiamarla diversamente, che si andava creando con le assunzioni estemporanee.

Questo è il difetto iniziale della formazione della burocrazia regionale. Non escludo che nonostante questo difetto iniziale, oggi gran parte del personale assunto alla Regione in modo non certo ortodosso possa avere acquisito meriti e capacità tali da rendere soddisfacenti le sue prestazioni. Nessuno può però negare il mancato rispetto, non dico della legislazione normale in materia, ma persino delle regole della opportunità e delle regole costituzionali; fin da allora infatti si pose il problema dalla maggioranza del Consiglio, dell'attuazione pratica di una delle norme transitorie della Costituzione, che imponeva il trasferimento alle amministrazioni regionali di personale dello Stato e di enti pubblici. Allora anzi il Governo sosteneva che soltanto con quel personale e senza alcun termine si dovessero costituire le burocrazie regionali. La interpretazione più ragionevole — fu quella che sostenni io allora senza fortuna —

era che la Costituzione doveva essere rispettata, ma si dovesse riconoscere nel contempo il diritto alla Regione di fissare un termine entro il quale sapere definitivamente il numero dei dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici disposti a trasferirsi nei ruoli regionali. Questo a mio avviso era il principio da seguire. Il rispetto della norma costituzionale avrebbe dovuto spingere a seguire, nella costituzione delle burocrazie regionali, questi criteri di massima: 1) bandire un concorso per funzionari dello Stato disposti a passare alla Regione; si acquisiva così il *plafond* iniziale del personale occorrente; ciò, ripeto, entro un termine ragionevole, che non bloccasse l'attività della Regione; 2) bandire i concorsi per il rimanente personale. In questo modo tutto sarebbe andato nel migliore dei modi. Credo che questo avrebbe potuto soddisfare anche il personale non comandato, che sarebbe entrato regolarmente e tempestivamente nei ruoli senza vivere invece per oltre un decennio sotto l'incubo che da un momento all'altro potesse cessare il rapporto d'impiego con la Regione. Tutti questi sono peccati comunque che dobbiamo scontare tutti collettivamente, anche io che rimasi in minoranza, perchè anche io faccio parte di un collegio e le decisioni del collegio sono decisioni di tutti, di coloro che votano a favore e di coloro che votano contro. Questa regola in democrazia deve essere accettata.

A una conclusione diversa non si può giungere se si esamina la sostanza della questione. Che cosa stabilisce la legge che si vuole modificare? Stabilisce che vengono a cessare le indennità di missione. Quale era la disposizione originaria della legge del 1949 modificata dalla legge del 1950 a proposito delle indennità di missione? «Al personale comandato [diceva la legge] proveniente da uffici situati fuori di Cagliari è altresì concesso il trattamento di missione corrispondente al grado ricoperto nell'amministrazione di provenienza per la durata di mesi otto. A favore di detto personale, dopo la cessazione del trattamento di missione» — quindi non più indennità di missione...

ZUCCA (P.S.I.U.P.). A favore di detto personale.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Ella ha già spiegato il suo punto di vista. Crede che io non abbia capito ciò che ha detto?

ZUCCA (P.S.I.U.P.). No, non ha capito!

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). La sua insofferenza dimostra che è lei a non capire o non voler capire.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Lei predica bene e razzola male.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Se ella ritiene di far tacere gli altri con le sue intemperanze, sbaglia!

«Altresì è concesso a favore di detto personale (dopo la cessazione del trattamento di missione) a) una indennità pari alla metà del trattamento medesimo se ha lasciato la famiglia od anche i soli figli per ragioni di studio nel luogo di provenienza; b) al quarto della indennità stessa se ha trasferito la famiglia a Cagliari. L'indennità è ridotta ad un sesto per il personale celibe o vedovo senza famiglia acquisita a carico». Le parole della legge sono: «dopo la cessazione del trattamento di missione». Corrisponde il trattamento previsto da questa legge regionale a quello previsto dalla legge dello Stato? Se corrispondesse potrei capire i dubbi cioè che la indennità potesse ancora considerarsi di missione. Questo argomento non ha però senso perchè la legge regionale introduceva una modifica alla legge dello Stato, portando ad otto mesi il termine del trattamento di missione.

Nella legge dello Stato, nella vecchia e nell'ultima, quella del 1961, è detto: «ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate e ai corpi organizzati militarmente... è accordata per ogni 24 ore, compreso il tempo occorrente per il viaggio, di assenza, una indennità di missione. Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta per il tempo suc-

cessivo è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione [prego di notare le parole usate dal legislatore] della corresponsione delle indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione ministeriale». Aggiunge la legge che una interruzione non superiore ai 45 giorni di missione in una determinata località non è sufficiente a far rидecorrere la antica indennità di missione. Quindi anche la continuazione della corresponsione di una indennità oltre il termine massimo dei 180 giorni, pur subordinata alla specifica autorizzazione ministeriale, continua a conservare il carattere di indennità di missione, contrariamente a quanto stabilisce invece la legge regionale che ho letto prima. Quest'ultima concede una proroga di due mesi sul termine massimo previsto dalla legge dello Stato, ma all'ottavo mese fa cessare l'indennità di missione. Quindi si ha un'altra differenza sostanziale fra la legge dello Stato e la legge regionale. In altri termini la legge regionale recepisce sì i principi informativi della legge dello Stato, ma prevede, dopo otto mesi di corresponsione della indennità di missione, il pagamento di una indennità particolare, diversa. E' importante notare che la legge regionale stabilisce questa distinzione e crea una indennità di diversa natura. Essa non tiene in considerazione le ragioni che consentono la corresponsione della indennità di missione, che prescindono dallo stato di famiglia e dal luogo in cui la famiglia del funzionario risiede, e si basa soltanto sulla distanza fra il luogo di residenza e il luogo in cui il funzionario deve recarsi. La causa di spostamento geografico personale è l'unica quindi che consente la corresponsione della indennità di missione. La legge regionale accoglie questo criterio solo per gli otto mesi del periodo massimo per il quale si può corrispondere l'indennità di missione, ma adotta invece un altro criterio giustificativo per corrispondere la nuova indennità ridotta in relazione al luogo in cui risiede o è stata trasferita la famiglia del funzionario. Tiene conto perfino della condizione personale del funzionario con carico o senza carico di famiglia. Non intendo parlare delle intenzioni del legislatore, ma delle ragioni che hanno mosso la Giun-

ta ed il Consiglio a approvare questi criteri. Se ricerchiamo la ragione ispiratrice, vediamo che essa fu dettata dalla necessità di acquisire alla burocrazia regionale una certa aliquota di funzionari preparati e esperti, non preoccupati dalla necessità, persa l'indennità di missione, di rientrare all'Amministrazione di origine e al luogo di residenza della famiglia. Si volle perciò consentire, favorire la permanenza in servizio presso la Regione di questi funzionari concedendo loro una indennità residua. Si potrà anche sostenere che poichè la indennità si riferiva a personale comandato originariamente essa è sempre legata, in un certo senso, alla condizione di comando ed è chiaramente compensativa del disagio di cui parlavo. Si può anche dire che l'indennità tendeva ad assicurare la permanenza nei ruoli regionali di questo personale che indubbiamente possedeva capacità e preparazione superiori a quello avventizio. Queste sono le basi di partenza, dal punto di vista giuridico, per discutere la questione. Poichè, come ho accennato, e brevemente ripeto, non si trattava che di allettare il personale dello Stato o di altri enti pubblici per acquisirlo all'Amministrazione regionale, l'indennità residua non può che avere il carattere di uno dei tanti benefici che una amministrazione di nuova costituzione accorda al personale di altre amministrazioni per formare i suoi quadri organici. E' una prassi sempre seguita, a cominciare dalla costituzione del Ministero dell'aeronautica che fece piazza pulita dei migliori funzionari dei diversi Ministeri, accordano loro due gradi di vantaggio e, in taluni casi, quando l'anzianità nel grado avesse raggiunto un determinato limite, addirittura tre gradi. In questo modo il Ministero dell'aeronautica formò i suoi ruoli organici. Analoga procedura hanno seguito tutti gli enti che si sono trovati a dover creare nuovi organici. Se questa è la situazione, l'approvazione di provvedimento come quello in esame, urta non soltanto con i principi giuridici e con la interpretazione della legge ai quali accennavo, ma sostanzialmente crea una ingiustizia. Si toglie infatti un vantaggio che si è voluto concedere e ribadire nella legge sulla opzione del personale comandato, per assicurare la presenza di questo personale nell'Amministrazione regio-

nale. Quando questo personale, in base all'articolo 16 della legge che si vuole oggi interpretare, ha optato per i ruoli regionali, anzichè tornare nei ruoli di origine, conosceva questa situazione; l'elemento determinante della loro decisione è stato senza dubbio anche la certezza di poter continuare a percepire l'indennità residua prevista nell'articolo 3 della legge del 1949, modificata dalla legge del 27 luglio del 1950. Per questi motivi mi permetto di ripetere al Consiglio che l'approvazione del provvedimento sarebbe un grave errore giuridico ed anche, a mio avviso, una ingiustizia nei confronti di diritti acquisiti, dei motivi che hanno spinto certi funzionari a passare nei ruoli regionali. Se volete instaurare criteri di questo tipo nella nostra legislazione sul personale fate pure, però non riuscirete a convincere nessuno, e tanto meno me, che dopo aver largheggiato riconoscendo gradi e funzioni al personale che non possedeva nessun titolo per tali riconoscimenti, adesso sia necessario tagliare la frangia proprio a coloro in possesso dei titoli. Se questo è per voi un buon criterio di amministrazione fate pure; io comunque voterò contro la proposta di legge. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). La proposta di legge, che ho avuto l'onore di presentare, ha lo scopo, d'altra parte ben chiaro nel testo, di ovviare agli inconvenienti che si sono verificati a causa di una infelice dizione dell'articolo 5 della legge del 30 novembre 1961. Mi pare che la preoccupazione, più che di ordine giuridico, è di ordine politico, cioè di politica del trattamento dei dipendenti regionali. E' in questo quadro che vedo la questione e mi sforzerò di presentarla ai colleghi. Sotto il profilo giuridico, quando ci si sofferma su aspetti che sono soltanto formali, si rischia di ledere la giustizia o la equità sostanziale. Tutta la grossa questione dei diritti acquisiti esistenti da parte del personale comandato, degna della massima attenzione, se però viene portata sul piano concreto, quello politico, deve essere vista — mi rifaccio ad una affermazione dell'onorevole Sog-

giu — sotto il profilo del peso che ha avuto nella decisione dei comandati. Il giudizio di questi funzionari non è stato determinato, al momento dell'opzione, dall'esistenza del secondo e del terzo comma dell'articolo 5 della legge del 1961. Il personale comandato scelse di passare nei ruoli della Regione perchè riteneva migliori il trattamento e lo sviluppo di carriera assicurato dalle nostre leggi, a prescindere dagli aspetti marginali della retribuzione. La Regione, non è mistero per nessuno, al personale di enti pubblici, passato al suo servizio, ha offerto un trattamento veramente largo; ha concesso a quasi tutti due gradi in più di quelli che ricoprivano nell'amministrazione di origine e inoltre un trattamento economico già più alto alla base. Di conseguenza, la scelta fatta nel giugno del 1962 dal personale comandato, si basava sul trattamento economico di base e sulle prospettive di carriera. Nel conto economico soltanto il personale comandato dall'amministrazione finanziaria e da poche altre poteva essere interessato da indennità extra quali i diritti casuali; soltanto infatti nei Ministeri dei trasporti e delle finanze, il trattamento aggiuntivo ha un peso rilevante rispetto a quello di base; nelle altre amministrazioni invece il giudizio si dà più semplicemente sul trattamento di base. Il personale comandato ha dunque basato il suo ragionamento economico di convenienza, per passare dalle amministrazioni statali o pubbliche di origine all'Amministrazione regionale, sullo stipendio e sulla maggiorazione del 60 per cento offerta dalla Regione. E' probabile che qualcuno, nel fare i suoi conti, abbia tenuto presente anche queste poche migliaia di lire residue dell'indennità di missione, ma non possono essere state certo queste determinanti per la scelta. Quindi sul piano morale, io proponente di questa legge, mi sento perfettamente tranquillo. Da questa legge deriva ovviamente una *restitutio* concreta, di fatto, ma sono convinto che il legislatore regionale, quando sancì la norma dell'articolo 5, intese abolire tutte le indennità aggiuntive, non previste nel trattamento ordinario del personale della Regione, di cui godevano i comandati. Se la lettera ha tradito il pensiero del legislatore, a mio avviso è serio e giusto che egli rettifichi la lettera; la

sua volontà era allora, a mio avviso, intesa a eliminare la indennità di missione e tutte le sue possibili derivazioni. Io non critico la Corte dei Conti per la sua interpretazione della lettera della legge; se mi fossi trovato al posto del Magistrato, la interpretazione della forma di quella legge, non conoscendone lo spirito e non conoscendo la mente del legislatore, sarebbe stata la stessa. La mente del legislatore infatti non poteva essere conosciuta dal Magistrato, che non poteva evincerla nei modi previsti dagli articoli delle tre leggi che indicano come deve essere interpretata la norma. Non poteva evincerla neppure dalla precisione dei termini adottati. Ai colleghi che hanno parlato contro la proposta di legge vorrei ricordare un fatto indicativo della precisa volontà del legislatore regionale del 1961. Quando si esaminò il disegno di legge per il passaggio dei comandati all'Amministrazione regionale, la indennità di missione era prevista nel testo originario presentato dalla Giunta. Sorse in qualche membro della Commissione il dubbio che qualche altra indennità fosse stata dimenticata in un cantuccio e si assunsero informazioni in via ufficiosa (in via ufficiale è complesso assumere informazioni per una Commissione consiliare). La risposta fu che non esistevano altre indennità. In buona fede i Commissari della prima Commissione ritennero di aver abolito tutto il superfluo. Fecero male, non voglio difendere i commissari e il legislatore; successivamente anche il legislatore si preoccupò, e risulta dagli atti dell'assemblea che il trattamento economico dei comandati, una volta inquadrati, fosse uguale a quello degli altri funzionari. Questa preoccupazione fu espressa in aula e tutti si convinsero che la dizione della legge fosse adeguata a ottenere lo scopo. Questa convinzione si dimostrò errata ed è per questo che oggi noi dobbiamo modificare il testo della legge precedente, non in odio a certe persone, ma, ripeto, per l'esigenza di un ordinamento retributivo uguale per tutti. Questa esigenza deve essere soddisfatta prima che si affronti la legge sul trattamento economico, che non si occupa, e non potrebbe farlo, di questo aspetto particolare venuto alla luce. Se non si interviene tempestivamente domani, in sede di trattamento economico, non si riu-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

scirebbe a creare un regime retributivo uguale per tutti. Che sia giusto o meno questo sistema è un altro discorso. Sta di fatto che negli enti pubblici italiani vige questo sistema, basato sulla parità di condizioni e sull'appartenenza, ovviamente, allo stesso ente. Esistono eccezionalmente situazioni abnormi, ma questa di cui ci occupiamo è contro la volontà espressa dal legislatore tre anni or sono. Per rafforzare, sul piano concreto, la esigenza di questa interpretazione della norma faccio presente che il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 1949 prevedono che l'indennità già di missione, dopo il primo periodo di otto mesi, sia portata alla metà per coloro che non hanno famiglia in sede e a un quarto per coloro che hanno famiglia in sede. Ebbene, alcuni comandati, che al momento della opzione non avevano la famiglia in sede, cristallizzatasi la indennità, anziché percepire un quarto della indennità di missione, percepiscono ancora la metà pur avendo trasferito la famiglia a Cagliari. Sono tutti casi che occorre sanare perchè, anche nei confronti della vecchia norma, la interpretazione crea spequazioni. Occorre tagliare netto dicendo che da ora in poi la indennità sostitutiva di quella di missione è abolita. Essa non corrisponde ad una particolare prestazione o a una presunta diversa capacità del personale. Ormai tutto è personale della Regione e non è possibile distinguere tra figli e figliastri. Questo trattamento è contro l'esigenza di giustizia cui tutti noi aspiriamo perchè esso non è uniforme nemmeno all'interno della stessa categoria dei comandati. Perchè vi sono comandati entrati alla Regione dopo il giugno del 1962 che non hanno ottenuto l'indennità di missione continuativa pur rivestendo lo stesso grado di altri che ne godono, e ciò per una differenza di pochi giorni nell'assunzione. Sempre per pochi giorni di differenza certi comandati hanno conservato la metà, altri un quarto dell'indennità di missione e ciò per il fatto che avevano o non avevano la famiglia a Cagliari. E' assurdo basare un trattamento economico soltanto sul fatto che la famiglia fosse o non fosse a Cagliari ad una certa data. Certi funzionari che oggi hanno la famiglia a Cagliari percepiscono la metà dell'indennità; altri funzionari, che nel frattempo

hanno trasferito la loro famiglia in altre città, percepiscono un quarto dell'indennità. Sono tutte situazioni assurde dalle quali occorre uscire.

C'è poi la questione, affacciata dal collega Arru, se non ricordo male, relativa al titolo della proposta di legge. Egli precisa che non si tratta di una interpretazione autentica, ma di una modifica. E' vero, ma è una modifica che interpreta. Sotto l'angolo visuale di noi legislatori, autodefiniamo ciò che volevamo in un certo momento. Cioè si tratta di interpretazione, anche se agli effetti pratici la norma è modificativa. Se si vogliono fare questioni di parole, io non ho niente in contrario alla modifica del titolo della legge con tutte le conseguenze che ne derivano.

La questione dei diritti acquisiti, con buona pace del collega Soggiu, non si può porre sotto un profilo meramente formale; il diritto acquisito è tale quando nasce da un fatto che corrisponde ad una esigenza morale...

**SOGGIU PIERO (P.S.d'A.).** Che doveva nascere dalla legge!

**DE MAGISTRIS (D.C.).** D'accordo, onorevole Soggiu; facendo una questione di parole debbo darle ragione; ciò che per me conta però è la sostanza delle cose. Noi non ci troviamo davanti ad un diritto acquisito (cito la parola diritto nel senso dell'accezione comunque di cosa giusta), ma ci troviamo davanti ad un diritto non giusto, cioè a un diritto positivo. E' diritto positivo però ingiusto. Perciò mi appello al giudizio dell'assemblea che deciderà — ne sono certo — secondo giustizia. (*Consensi al centro*).

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia, relatore.

**MURGIA (D.C.), relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che giustificano la proposta di legge sono stati chiaramente, seppure sinteticamente, illustrate nella relazione scritta e, testè, anche oralmente, dal propo-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

nente, ciò che mi esimerebbe dal compito di un mio intervento. Per eliminare perplessità e equivoci che potrebbero sorgere sulla interpretazione della legge e direi anche i risentimenti del personale che potrebbe ritenersi leso nei propri diritti, ritengo necessario esporre all'onorevole Consiglio le considerazioni fatte dalla Commissione nell'approvare all'unanimità il provvedimento. A questo proposito sarà opportuno anche richiamare le varie fasi del trattamento economico del personale comandato. Prima ancora vorrei soffermarmi su un principio ormai indiscusso: a un dipendente della pubblica amministrazione non può essere ridotto il trattamento economico globale per la interpretazione di una legge. A questo proposito è opportuno che mi riferisca alle varie fasi del problema del trattamento cosiddetto di missione. Quando il personale comandato esaurì il normale periodo di otto mesi previsto per la missione, tre eventualità si presentarono alla Regione: che il personale fosse restituito all'Amministrazione di provenienza o definitivamente o temporaneamente (in questo secondo caso per consentirgli di godere nuovamente del trattamento di missione di otto mesi al suo ritorno alla Regione; ciò era evidentemente da escludere) oppure che la Regione approvasse una legge per prolungare il trattamento di missione. Questa legge avrebbe urtato contro l'ordinamento giuridico dello Stato, che vieta il prolungamento di quell'indennità di missione, e sarebbe stata perciò rinviata. I comandati a un certo punto si potevano trovare, pur essendo sempre legati all'amministrazione di origine, pur dovendo sopportare il peso del distacco dalla sede di residenza loro e dalla famiglia, a vedersi soppressa l'indennità di missione. Era necessario che la Regione trovasse un rimedio. Fu allora che si aggirò l'ostacolo parlando, anziché di prolungamento della indennità di missione, di una indennità commisurata al trattamento di missione. Questa disposizione, implicitamente, doveva avere un carattere transitorio. Doveva cioè avere efficacia fino a quando questo personale sarebbe rimasto nella posizione di comando e non oltre. Quando questo personale si fosse definitivamente distaccato dalla amministrazione di origine e avesse optato per la Regione (ac-

quistando cioè la parità di diritti e di doveri del rimanente personale) il trattamento particolare di missione sarebbe dovuto necessariamente cadere. Questa era la interpretazione del legislatore quando, in legge, esclude il consolidamento o il prolungamento della indennità di missione. E' su questo carattere, diremo così, di transitorietà della legge numero 6 del dicembre del 1949 che vorrei insistere. Questa è l'interpretazione che la Commissione ha ribadito appunto di quella legge. Voglio richiamare la attenzione del Consiglio sulla precisazione fatta dall'onorevole Piero Soggiu sul titolo della proposta di legge. Quando noi facciamo una legge che ha per titolo: «interpretazione autentica dell'articolo...», possiamo dar luogo effettivamente a ricorsi del personale interessato — convinto di essere leso nei suoi diritti — al Consiglio di Stato. Ritengo perciò che la legge dovrebbe avere una diversa intitolazione. Penso anche che la legge, anziché un solo articolo, dovrebbe essere costituita da due articoli; il primo dovrebbe, a mio parere, dire: «è abrogato il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge numero 6 del dicembre 1949»; il secondo dovrebbe precisare il problema dell'interpretazione della norma. In questo caso chiariremmo definitivamente il problema e la legge non potrebbe più essere impugnata. A questo proposito vorrei chiedere: il Consiglio vuole che la legge proposta dal collega De Magistris sia veramente efficace e definitiva? In caso affermativo è necessario studiare opportunamente il testo in modo da evitare tutti i motivi di un eventuale rinvio della legge. Per questo motivo vorrei chiedere al Consiglio se non ritenga opportuno sospendere temporaneamente la discussione della legge per studiare un testo adeguato. Si tratterebbe in effetti di rinviare la soluzione del problema di appena dieci-quindici giorni ma probabilmente riusciremo a evitare gli strascichi che paventiamo. Non si tratta naturalmente di un favore personale. Ritengo che, dopo le perplessità affacciate da alcuni, sia opportuno sospendere l'esame della proposta di legge, riportarla in Commissione e formulare un testo più preciso. Questa proposta scaturisce da un esame attento che ho condotto sul testo approvato dalla Commissione dopo le considerazioni fatte da al-

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

cuni colleghi. Vorrei pregare il Consiglio di pronunciarsi su questa mia proposta di sospensiva. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Onorevole Murgia, le faccio osservare che a norma dell'articolo 82 del Regolamento interno una proposta di sospensiva può essere presa in considerazione dal Consiglio se porta almeno cinque firme.

MURGIA (D.C.), *relatore*. D'accordo, cercherò ora di raccogliere queste firme, intanto sentiremo il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze.

COSTA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da un attento esame della proposta di legge De Magistris, mi pare che si possa trarre la conclusione che essa non interpreti la legge 30 novembre 1961, numero 16, ma la modifichi nella parte riguardante il trattamento economico spettante al personale già comandato. Mentre infatti la legge numero 16 assicurava a questo personale la conservazione, dopo l'opzione, del trattamento economico di godimento, con esclusione del solo trattamento di missione eventualmente goduto, la nuova proposta di legge sopprime anche la indennità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 modificata dalla legge regionale 27 luglio 1950, numero 40 e altre. E' evidente, quindi, che si tratta di modificazione e non di interpretazione autentica della precedente legge. Si deve altresì considerare, come si deduce dal testo della stessa proposta di legge e come è stato riconosciuto dall'Amministrazione regionale e dall'organo di controllo, che le due indennità hanno individualità e natura completamente diverse. L'indennità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1949, numero 6, infatti, non può farsi rientrare nel trattamento economico di

sposta dall'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16. Se è unica la causa originaria delle due indennità — il comando presso l'Amministrazione regionale — diverse sono le posizioni cui le stesse si riferiscono: vera e propria posizione di missione fuori dalla normale sede di servizio la prima, e cioè l'indennità di missione; posizione *sui generis* la seconda, esplicitamente legata, con carattere di continuità, alla condizione di comando. Con la proposta di legge in esame si modifica dunque *in peius* il trattamento economico che la legge regionale 30 novembre 1961, numero 16, ha assicurato «sino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale» e in considerazione del quale il personale ex comandato ha esercitato la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1 della stessa legge numero 16. Tale modificazione peggiorativa si sarebbe potuta effettuare — il che, però, non è stato — con la legge regionale 30 novembre 1961, numero 16, in quanto, essendo connessa con l'esercizio dell'opzione, veniva ad assumere carattere facoltativo per il personale; non è invece più effettuabile oggi che il personale comandato è passato alla Regione a tutti gli effetti e non ha quindi più possibilità di scelta. Non può dimenticarsi il principio secondo cui il trattamento economico in godimento è inalterabile, evidentemente nel senso che non può essere in alcun modo ridotto. Dalla approvazione della proposta di legge in esame deriverebbe al personale ex comandato la lesione di un suo diritto e un danno patrimoniale che non potrebbe non originare nei confronti della Amministrazione regionale inevitabili e sicure azioni di risarcimento. La Giunta comunque, pur ritenendo pericolosa l'approvazione di questo principio, si rimette, anche per il resto alla decisione unanime della Commissione, alla volontà del Consiglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

Fino a quando non avranno applicazione le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Amministrazione regionale, al personale comandato che passa alle dipendenze della Regione vengono mantenute le funzioni esercitate ed il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione e delle indennità, di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1949, numero 6 modificato con legge regionale 27 luglio 1950, numero 40, e successive modificazioni, eventualmente godute dal personale medesimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO (P.L.I.). Confesso di non essermi preparato a questa discussione, che, non nascondiamocelo, involge problemi molto complessi. Taluni interventi, e particolarmente quello dell'amico onorevole Soggiu, mi hanno consentito di formarmi un convincimento, non meditato, ma che ritengo comunque opportuno esternare. Credo che non possiamo approvare questa come una legge di interpretazione. Il collega De Magistris ha stabilito una nuova categoria di diritti — i diritti equi —; ma pur riconoscendo che l'equità e il diritto dovrebbero camminare nello stesso binario, non posso nascondermi che talvolta, purtroppo, i diritti nascono storti. Come tutte le creature che nascono deformi, essi hanno tuttavia ugualmente diritto alla vita con tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi mi pare che non è su questo terreno che noi possiamo indugiare; veramente correremmo il pericolo di liti, di impugnative, se dovessimo approvare questa legge sotto il profilo, così come è stata presentata, di legge interpretativa. Sarei stato perciò favorevole alla proposta di sospensiva ventilata dal relatore, e poi rimasta per aria, e che vorrei riprendere, se siamo ancora in tempo. Se la domanda di sospensiva potesse riportare la legge in Commissione, credo che ciò sarebbe molto utile. La risposta della Giunta pone un problema che non

era stato posto neanche dall'onorevole Soggiu e sul quale anzi voglio attirare l'attenzione dell'onorevole Soggiu, che ho ascoltato con l'attenzione che sempre merita; mi pare che abbia detto questo: interpretazione certamente no, però una legge di modifica — se vogliamo — possiamo farla. Soggiunge l'onorevole Soggiu che non sarebbe equa per una serie di considerazioni (sulle quali però non concordo). Mi pare però che la risposta della Giunta faceva pensare che quella modifica al trattamento economico, che si sarebbe potuta attuare nel momento in cui è stata votata l'ultima legge, oggi non sia più possibile nè con una legge di interpretazione, nè con una legge di modificazione. Confesso che così su due piedi a questo problema non saprei rispondere. Per questo motivo suggerisco che questa famosa proposta di sospensiva sia presentata. Non posso farlo io poichè occorrono cinque firme. L'onorevole De Magistris vorrebbe che si prescindesse dai formalismi; ma il diritto è fatto di formalismi caro De Magistris e purtroppo se se ne vuole prescindere si va incontro appunto al Consiglio di Stato, alla possibilità di cause per danni, eccetera. De Magistris dice: secondo noi è giusto, allo scopo di una legittima perequazione, che tutto il personale si trovi, quando verrà la legge sul trattamento economico, sulla stessa base di partenza; non si devono accettare situazioni precostituite di privilegio. Ma per ottenere questo scopo mi pare che abbiate scelto una via sbagliata che non dice quel che volete voi. Mi viene così in questo momento di pensare che forse a questa perequazione si potrà arrivare in un domani, ma sarebbe forse molto più pericoloso e anche doloroso per le persone interessate. Concludendo, suggerisco la sospensiva e se questa non sarà accolta, mi asterrò dal voto perchè, francamente, non mi sento di affrontare la responsabilità di approvare una legge che domani pur equa, sostanzialmente, potrebbe, sotto il profilo giuridico, dar luogo a impugnative e esser causa di ulteriori impegni finanziari per la Regione.

PRESIDENTE. Voglio ricordare all'onorevole Sanna Randaccio che una proposta di sospensiva non può più essere accolta perchè, sempre

## IV LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

a norma dell'articolo 82, essa può essere presentata solo prima della chiusura della discussione generale.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non entrerò nel merito delle argomentazioni giuridiche fatte da alcuni colleghi. Mi pare che siano state sollevate due principali questioni. La prima sul titolo della legge, cioè se si può accettare nel titolo l'espressione usata dal collega De Magistris: «interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16». Il dubbio è lecito; direi anzi che, stando alla prassi legislativa, non ricordo una legge di interpretazione di un'altra legge. Nel titolo consentirei quindi volentieri a dire chiaramente ciò che intendiamo fare, cioè che stiamo modificando la lettera di un'altra legge anche se non intendiamo modificarne lo spirito. E' infatti chiaro a tutti coloro che non vogliono nascondersi dietro il velo dell'ipocrisia, che quando noi approvammo la legge 30 novembre 1961, numero 16, per permettere l'opzione del personale comandato, vi era in tutti la convinzione morale, prima ancora che giuridica, che con l'espressione indennità di missione, si intendeva porre tutto il personale della Regione nelle identiche condizioni: avventizi e comandati che fossero. Questo era nella convinzione morale, politica e giuridica di tutti coloro che parteciparono alla discussione e alla votazione della legge. Non ho dunque nulla in contrario che si dica, anziché interpretazione autentica, modifica dell'articolo della legge. Ciò può sollevare un altro problema. Adottando la parola interpretazione, indubbiamente la nostra posizione nei confronti del personale sarebbe stata più chiara. Avremmo detto in sostanza: lo spirito della legge è stato male interpretato e noi, organo legislativo, ne diamo l'interpretazione autentica; i diritti che voi avete acquisiti in questo periodo, essendo basati su una falsa interpretazione della legge, non sussistono. Indubbiamente, sotto il profilo strettamente giuridico, la forza della Regione nell'eventuale resistenza a richiesta o a ricorsi dei singoli, sarebbe stata maggiore. Si sarebbe in-

fatti trattato, non di una modifica della legge, quindi non di soppressione di un diritto acquisito giustamente, ma di eliminazione di un diritto fatto valere con una errata interpretazione della legge. Sotto questo aspetto indubbiamente il titolo «interpretazione autentica» garantiva una più facile applicazione della legge. Sorge però anche il problema se il personale potrà ricorrere o meno. Onorevole colleghi, quale che sia il titolo e la formulazione della legge, il singolo ha sempre il diritto di far valere, presso gli organi competenti, i suoi veri o presunti diritti. Qui interviene un problema politico non giuridico, il problema di sensibilità del personale comandato che, quando noi approvammo la legge era convinto, come noi, di non aver più diritto alle indennità che aveva percepito solo ed in quanto era comandato. Se le mie informazioni sono esatte, la prima deliberazione sulla applicazione della legge da parte della Giunta, non era di liquidare l'indennità sostitutiva di quella di missione, ma di liquidare a tutto il personale lo stesso stipendio in base al grado, alla funzione e alla qualifica che rivestiva. Solo in un secondo tempo il personale agì e richiamando la lettera della legge indusse la Corte dei Conti a dare una interpretazione della legge ad esso favorevole. La Giunta regionale dovette perciò rivedere il precedente atteggiamento e fece male. Avrebbe dovuto portare subito il problema al Consiglio regionale anziché decidere di liquidare queste indennità particolari al personale. Quando il personale comandato, o singoli funzionari, sostengono la tesi che la loro opzione per la Regione era stata determinata dalla convinzione di aver diritto, oltre ai due gradi in più e tutto il resto, a una particolare indennità, non dicono il vero. Quando si fece la legge tutti erano convinti, Consiglio, Giunta e personale, che tutte le indennità spettanti al personale comandato in quanto tale, sarebbero cadute nel momento stesso in cui mancava il soggetto del diritto, cioè il personale comandato. Di ciò eravamo tutti convinti, compreso il personale. Ripeto che perciò non si tratta di questione giuridica, ma di questione politica. Dobbiamo cioè decidere se intendiamo ancora mantenere in piedi un regime di ingiustizia e di disparità di trattamento tra un personale che

ha le stesse capacità; mi rifiuto infatti di giudicare le capacità del personale dal fatto che esso sia comandato o avventizio. Secondo me ci possono essere comandati ottimi impiegati e comandati pessimi impiegati; ci possono essere avventizi ottimi impiegati e avventizi pessimi impiegati. Non può essere questa, sia chiaro, la base per giudicare il valore o la capacità di un impiegato, di un dipendente della Regione. La questione politica investe però anche il personale comandato; esso deve dire se intende profittare di una errata stesura della legge o se invece è così sensibile, sul piano politico e sul piano morale, di non profittarne per accettare lo stesso trattamento dei colleghi che lavorano al suo fianco con le stesse funzioni, con le stesse qualifiche e con gli stessi gradi. Non parliamo quindi degli aspetti giuridici; se il personale vorrà fare valere le sue ragioni nessuno potrà impedirglielo. Noi facciamo comunque una legge per correggere un errore della Giunta che si è accompagnato ad una erronea stesura della legge. Da quel momento, cioè da circa due anni, una parte del personale percepisce una indennità che, secondo lo spirito della legge, non gli spettava più. Trattandosi dunque di una questione esclusivamente politica, ciascuno di noi deve affrontarla secondo la propria coscienza, o secondo le proprie convinzioni. Noi riteniamo che le ingiustizie vadano sanate, e che non si possa per timore di ricorsi, sempre possibili, confermare una ingiustizia che si è perpetrata a danno della maggioranza del personale della Regione, perchè non è comandato. Quando noi manteniamo due diversi trattamenti, commettiamo una ingiustizia a danno di molti e un atto di favoritismo a vantaggio di pochi, di una esigua minoranza. Questa la ragione del tono, forse ardente, collega Soggiu, del mio intervento e delle mie interruzioni. Quando mi trovo in presenza di ingiustizie, mi ribello (ciò rientra nel mio carattere, nel mio temperamento) e mi batto perchè esse siano sanate in quale che sia modo. Se vogliamo attenerci alla lettera della legge facciamolo pure. In me prevale però come amministratore, come uomo che si occupa modestamente di politica, il desiderio di tentare di agire nel modo più equo possibile, anche quando ciò può offrire il destro a ricorsi o ad

altre azioni. Noi abbiamo il dovere, ecco il punto cardine, di dire che cosa volevamo fare nel 1961. La legge potrà essere rinviata, impugnata, il personale potrà ricorrere; sono questioni che vedremo a tempo debito. Il problema, se io fossi stato in Giunta, lo avrei già liquidato in modo diverso, senza bisogno di riportarlo in Consiglio. Sarebbe bastato che la Giunta, sapendo che il Consiglio aveva deciso in un certo modo, avesse attuato la volontà del legislatore, costasse quel che costasse, proponendo immediatamente, senza lasciar trascorrere due anni, le modifiche necessarie. Per questi motivi la sospensiva, a mio avviso, non serve a niente. L'articolo è chiarissimo e non può essere steso diversamente. Al massimo può essere modificato il titolo della legge in modo che anzichè di interpretazione autentica parli di modifica della legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, Segretario:

#### Art. 2

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge avverrà alla fine della seduta.

Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari in quella di Albagiara». (102) e del disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Figu Gonnosnò in Provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò» (103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche della denominazione del Comune di Ollasta in

## IV. LEGISLATURA

## CCXXXIV SEDUTA

9 APRILE 1964

Provincia di Cagliari in quella di Albagiara» e del disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Figu Gonnosnò in Provincia di Cagliari in quella di Gonnosnò».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Il Gruppo democristiano, come fu favorevole al referendum per la modifica delle denominazioni di altri Comuni, è favorevole a accogliere il desiderio espresso dalle popolazioni interessate di cambiare la denominazione del proprio paese. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Affinchè agli atti del Consiglio non rimangano affermazioni inesatte, è opportuno precisare che non si è avuto un referendum, ma deliberazioni dei singoli consigli comunali, come prescrive lo Statuto. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Siamo favorevoli ai due disegni di legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cois. Ne ha facoltà.

COIS (P.C.I.). Concordiamo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore agli enti locali.

ATZENI ALFREDO (D.C.), *Assessore agli enti locali*. La Giunta è favorevole alla approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge numero 102.

ATZENI LICIO, *Segretario ff.*:

## Art. unico

La denominazione del Comune di Ollasta, in Provincia di Cagliari, è modificata in quella di Albagiara.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Ollasta in Provincia di Cagliari in quella di Albagiara».

## Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 45 |
| votanti . . . . .     | 44 |
| maggioranza . . . . . | 23 |
| favorevoli . . . . .  | 41 |
| contrari . . . . .    | 3  |
| astenuiti . . . . .   | 1  |

(*Il Consiglio approva*)

(*Hanno preso parte alla votazione*: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Felice - Costa - Cottoni - Covacovich - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu - Nioi - Pettinau - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

*Si sono astenuti*: Vicepresidente Girolamo Sotgiu).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge numero 103.

ATZENI LICIO, *Segretario ff.*:

## Art. unico

La denominazione del Comune di Figu Gonnosnò, in Provincia di Cagliari, è modificata in quella di Gonnosnò.

## Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifica della denominazione del Comune di Fighi Gonosnò in Provincia di Cagliari in quella di Gonosnò».

## Risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione.

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 45 |
| votanti . . . . .     | 44 |
| maggioranza . . . . . | 23 |
| favorevoli . . . . .  | 41 |
| contrari . . . . .    | 3  |
| astenuti . . . . .    | 1  |

*(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Felice - Costa - Cottoni - Covacovich - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu - Nioi - Pettinau - Pisano - Prevosto - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.*

*Si sono astenuti: Vicepresidente Girolamo Sotgiu).*

## Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1961, numero 16».

## Risultato della votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| presenti . . . . .    | 49 |
| votanti . . . . .     | 48 |
| maggioranza . . . . . | 25 |
| favorevoli . . . . .  | 38 |
| contrari . . . . .    | 10 |
| astenuti . . . . .    | 1  |

*(Il Consiglio approva).*

*(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cadeddu - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Felice - Costa - Cottoni - Covacovich - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Mereu - Milia - Murgia - Nioi - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Raggio - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.*

*Si sono astenuti: Vicepresidente Girolamo Sotgiu).*

**PRESIDENTE.** I lavori del Consiglio proseguiranno martedì alle ore 18.

*La seduta è tolta alle ore 13 e 50.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

*Il Direttore*

**Avv. Marco Diliberto**

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1964